SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 luglio 2002, n. **180.**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti direttive comunitarie: 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole; 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto; 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio; 2002/25/CE della Commissione, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, e si informano ai prin-

cìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 2002.

3. Il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi richiamati al comma 2.

4. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui al comma 1 eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non siano ancora in vigore le rispettive normative di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione delle direttive comunitarie e cessano comunque di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2427):

Presentato dal Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie (BUTTIGLIONE) il 27 febbraio 2002.

Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, l'8 marzo 2002 con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali); V (Bilancio, tesoro e programmazione); X (Attività produttive, commercio e turismo); XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura).

Esaminato dalla commissione il 20, 21 marzo; 10 aprile e 8 maggio 2002.

Relazione scritta presentata il 30 maggio 2002 (atto n. 2427/*A* - relatore on. DI TEODORO).

Esaminato in aula il 1° luglio 2002 e approvato il 2 luglio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1560):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 luglio 2002 con pareri delle commissioni 5ª (Bilancio); 6ª (Finanze e tesoro); 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni); 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare); 10ª (Industria, commercio, turismo); Giunta per gli affari delle Comunità europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione il 16 luglio 2002.

Esaminato in aula e approvato il 17 luglio 2002.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comm 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

— La direttiva del 31 maggio 1999, n. 1999/45/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 30 luglio 1999, n. L200, reca: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi».

— La direttiva del 19 luglio 1999, n. 1999/74/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 3 agosto 1999, n. L203, reca: «Direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole».

— La direttiva del 22 dicembre 1999, n. 1999/105/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 15 gennaio 2000, n. L11, reca: «Direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione».

— La direttiva del 26 luglio 2000, n. 2000/52/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 29 luglio 2000, n. L193, reca: «Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche».

— La direttiva del 25 giugno 1980, n. 80/723/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 29 luglio 1980, n. L195, reca: «Direttiva della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese».

— La direttiva del 19 dicembre 2001, n. 2001/109/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 16 gennaio 2002, n. L13, reca: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto».

— La direttiva del 30 gennaio 2002, n. 2002/4/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 31 gennaio 2002, n. L30, reca: «Direttiva della Commissione relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio».

— La direttiva del 5 marzo 2002, n. 2002/25/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 15 aprile 2002, n. L98, reca: «Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri».

— La direttiva del 17 marzo 1998, n. 98/18/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 15 maggio 1998, n. L144, reca: «Direttiva del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Versione in vigore dal 1° gennaio 2003».

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001». Gli articoli 1, commi 2 e 3 e 2 così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'àmbito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili».

— L'art. 117, quinto comma, della Costituzione così recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

02G0211

LEGGE 2 agosto 2002, n. **181.**

Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge:

a) per « risoluzione » si intende la risoluzione n. 955/1994, integrata dalla risoluzione n. 1165/1998, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'8 novembre 1994 ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) per « Tribunale internazionale » si intende il Tribunale internazionale istituito dalla risoluzione per giudicare i responsabili di crimini di genocidio e di altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nei territori del Ruanda e Stati vicini dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994;

c) per « statuto » si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione.

ART. 2.

(Obbligo di cooperazione).

1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e della presente legge.

2. L'autorità competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dalla presente legge e a dare seguito ad esse è il Ministro della giustizia.

ART. 3.

(Trasferimento dei procedimenti penali).

1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdi-

zione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore; il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non più di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

ART. 4.

(Riapertura del procedimento nazionale).

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa;

b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa;

c) se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tale caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente del tribunale provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale.

ART. 5.

(Divieto di nuovo giudizio).

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale.

ART. 6.

(Comunicazioni e trasmissioni di atti).

1. L'autorità giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresì, una sommaria esposizione dei fatti.

2. Qualora il Tribunale internazionale ne faccia domanda, al fine di valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorità giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione con decreto motivato.

ART. 7.

(Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale).

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, il Tribunale

internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.

2. La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;

b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

c) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

3. La corte di appello di Roma delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La corte di appello di Roma, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tale fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.

ART. 8.

(Esecuzione della pena).

1. Nel caso previsto dall'articolo 7 la pena è eseguita secondo la legge italiana.

2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 26 dello statuto è esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

ART. 9.

(Provvedimenti relativi alla grazia).

1. Nel caso previsto dall'articolo 8 il Ministro della giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.

ART. 10.

(Cooperazione giudiziaria).

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo 28 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Qualora la richiesta abbia per oggetto una attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte di appello dà esecuzione alla richiesta con decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che non siano contrarie ai princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procura-

tore e i giudici del Tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal Tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.

ART. 11.

(Consegna di imputato).

1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale;

d) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;

e) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale.

5. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, contenente il consenso della persona alla consegna e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

ART. 12.

(Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna).

1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere della persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera *d)*, dello statuto, ovvero altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla corte di appello l'applicazione esclusivamente di tale misura.

2. La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta; può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si

applica l'articolo 719 del codice di procedura penale.

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La misura della custodia in carcere può essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

5. Le misure cautelari sono revocate:

a) se dall'inizio della loro esecuzione ovvero nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a norma dell'articolo 13, dal momento in cui è pervenuta la richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte di appello abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

c) se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza dei termini indicati nell'articolo 11, comma 5, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

d) se sono decorsi trenta giorni dal giorno fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale internazionale, senza che questa sia avvenuta.

Art. 13.

(Applicazione provvisoria di misura cautelare).

1. Se il Tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta, se:

a) il Tribunale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'articolo 12.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.

Art. 14.

(Arresto da parte della polizia giudiziaria).

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello di cui al comma 2, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.

4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di

Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13.

5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro della giustizia.

6. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'applicazione della misura coercitiva. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.

ART. 15.

(Ruolo delle organizzazioni non governative).

1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attività del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, dello statuto.

2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facoltà di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.

ART. 16.

(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, al comma 2, la parola: « ; tuttavia » è sostituita dalle seguenti: « , con la partecipazione necessaria del difensore; »;

b) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale »;

c) all'articolo 7, al comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato »;

d) all'articolo 11, al comma 2, dopo le parole: « procedura penale » sono inserite le seguenti: « , con la partecipazione necessaria del difensore »;

e) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale »;

f) all'articolo 11, al comma 4, dopo le parole: « nell'articolo 12, comma 3, » sono inserite le seguenti: « contenente il consenso della persona alla consegna ».

2. Le disposizioni del comma 1 che prevedono la partecipazione necessaria del difensore non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1565):

Presentato dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 13 settembre 2001.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 settembre 2001 con pareri delle commissioni I e III.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 6, 13, 20 novembre 2001.

Assegnato nuovamente alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 13 dicembre 2001.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 13 dicembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 973):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 19 dicembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª e 3ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 27 marzo 2002; il 16 aprile 2002 e approvato, con modificazioni, il 17 aprile 2002.

Camera dei deputati (atto n. 1565-*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 aprile 2002 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 14, 16, 20 maggio 2002.

Esaminato in aula l'8 luglio 2002 ed approvato il 17 luglio 2002.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— la legge 17 agosto 1957, n. 848, reca: «Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale.

«Art. 127 *(Procedimento in camera di consiglio)*. — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 649 del codice di procedura penale.

«Art. 649 *(Divieto di un secondo giudizio)*. — 1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69, comma 2 e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale:

«Art. 335 *(Registro delle notizie di reato)*. — 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)*, le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-*bis*. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale, vedi note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 734 del codice di procedura penale:

«Art. 734 *(Deliberazione della Corte di appello)*. — 1. La Corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'art. 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono.

2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la Corte di appello e dell'interessato.».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale, vedi note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 701 del codice di procedura penale:

«Art. 701 *(Garanzia giurisdizionale)*. — 1. L'estrazione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della Corte di appello.

2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della Corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione nel verbale.

3. La decisione favorevole della Corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione.

4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla Corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro di grazia e giustizia ovvero alla Corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'art. 715 o alla Corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'art. 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la Corte di appello di Roma.».

— Si riporta il testo dell'art. 709 del codice di procedura penale:

«Art. 709 *(Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero)*. — 1. L'esecuzione dell'estradizione è soppressa se l'estradato deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il Ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esclusione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.

2. Il Ministro può in oltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 719 del codice di procedura penale:

«Art. 719 *(Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari)*. — 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della Corte di appello o dalla Corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 717 del codice di procedura penale:

«Art. 717 *(Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva)*. — 1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della Corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716, provvede, all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale.

2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della Corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'art. 97, comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544 (Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia), convertito in legge, con modificazioni, con legge 14 febbraio 1994, n. 120, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 3 *(Trasferimento dei procedimenti penali)*. — 1. Quando il tribunale internazionale richiede, a norma dell'art. 9, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad una autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrono le seguenti condizioni:

a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'art. 8 dello statuto.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 127 del codice di procedura penale, *con la partecipazione necessaria del difensore*, il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia e giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non più di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'art. 4.».

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5 *(Divieto di nuovo giudizio)*. — 1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva dal Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 649 del codice di procedura penale.».

— Per il testo dell'art. 649 del codice di procedura penale, vedi note all'art. 5.

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 7 *(Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale)*. — Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'art. 27 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.

2. La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;

a-bis) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

3. La Corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'art. 127 del codice di procedura penale. Si applica l'art. 734, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La Corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.».

— Il testo dell'art. 11 del citato decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 11 *(Consegna di imputato)*. — 1. Quando la richiesta indicata nell'art. 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla Corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La Corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'art. 127 del codice di procedura penale, *con la partecipazione necessaria del difensore*, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale;

c-bis) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;

c-ter) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

3-bis) *Si applica l'art. 701, comma 2, del codice di procedura penale.*

4. Il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'art. 12, comma 3, *contenente il consenso della persona alla consegna*, e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'art. 709, comma 1, del codice di procedura penale.

— Per il testo dell'art. 701, vedi note all'art. 11.

02G0187

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2002.

Modifica delle tabelle di trasferimento delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche alle regioni Lazio e Veneto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'accordo quadro generale sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lazio e agli enti locali della regione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e

organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Veneto e agli enti locali della regione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2001 recante «Modifica delle tabelle A, C ed E "opere pubbliche - spese di funzionamento, risorse umane, ripartizione per ambiti territoriali provinciali del personale del magistrato alle acque e delle opere marittime"» allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Veneto ed agli enti locali della regione»;

Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica, al fine di correggere errori di valutazione nella individuazione delle risorse umane da trasferire alle regioni Lazio e Veneto, relativi ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di opere pubbliche, modificando i contingenti di personale da trasferire come da tabelle allegate;

Acquisito, in data 9 maggio 2002, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito, in data 28 maggio 2002, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. La tabella «E (Ripartizione delle risorse di cui alle tabelle A, B, C) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di opere pubbliche - Risorse umane» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lazio e agli enti locali della regione» è sostituita dalla allegata tabella, recante la stessa intestazione.

2. La tabella «C - Regione Veneto - Trasferimento di risorse umane» e le tabelle E (Ripartizione delle risorse di cui alle tabelle A, B, C): «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di opere pubbliche - risorse umane» e «Ripartizione per ambiti territoriali provinciali del personale del Magistrato alle acque e delle opere marittime assegnato in ambito territoriale della regione Veneto» allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alla regione Veneto ed agli enti locali della regione», modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2001, sono sostituite dalle allegate tabelle, recanti le medesime intestazioni.

Roma, 8 luglio 2002

p. *Il Presidente:* FRATTINI

DPCM IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
RISORSE UMANE

REGIONE LAZIO	TRASFERIMENTI	**67 tecnici** (33 area B; 34 area C)
		20 amm.vi (11 area B; 9 area C)
		1 dirigente - sede di lavoro Roma -

PROVINCE	TRASFERIMENTI DIRETTI	TRASFERIMENTI INIDIRETTI
FROSINONE	0	0
LATINA	0	0
RIETI	0	0
ROMA	0	0
VITERBO	0	0
totale	0	0

tabella C

REGIONE VENETO
TRASFERIMENTO DI RISORSE UMANE

REGIONE VENETO		TRASFERIMENTI DIRETTI			TRASFERIMENTI INDIRETTI		TOTALE		
DPCM IN MATERIA DI		*REGIONE (a)*	*PROVINCE (b)*	*COMUNI (c)*	*PROVINCE (d)*	*COMUNI (e)*	*REGIONE = a - (d+e)*	*PROVINCE = b+d*	*COMUNI = c+ e*
incentivi alle imprese		2	0	0	0	0	2	0	0
energia		3 + 1 dir	0	0	0	0	3 + 1 dir	0	0
ambiente		0	0	0	0	0	0	0	0
demanio idrico		12	0	0	0	0	12	0	0
opere pubbliche	**edilizia statale** **opere marittime** **difesa suolo**	139	0	0	0	0	139	0	0
trasporti		49	13	0	0	0	49	13	0
viabilità		268 + 2 dir	0	0	251 + 1 dir	0	17 + 1 dir	251 + 1 dir	0
invalidi civili		35	0	0	0	0	**35	0	0
istruzione scolastica		7	7	0	7	0	0	14	0
polizia amministrativa		0	0	8	0	0	0	0	*8
protezione civile		4	0	0	0	0	***4	0	0
sanità		1 + 1 dir	0	0	0	0	**1 + 1 dir	0	0
totale		520 + 4 dir	20	8	314 + 1 dir	0	262 + 3 dir	278 + 1 dir	0

Per il personale trasferito alla regione, ove non diversamente indicato nella tabella E, la sede di destinazione del personale è il capoluogo della regione.
Oltre al personale indicato nella tabella, potrebbero essere trasferite alle province unità di personale nell'ambito delle 12 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile" e delle 4 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche", da trasferire sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale stesso.

* indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, nell'ambito di quelle individuate per l'ambito territoriale regionale del Veneto dal DPCM di riparto delle risorse tra regioni ed enti locali in materia di polizia amministrativa.Le unità di personale da trasferire a province e comuni sono da destinarsi in base alle preferenze espresse dal personale interessato, ai sensi dell'art.2, comma 3 del DPCM del 22.12.2000 recante il riparto delle risorse tra gli enti locali in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile.

**Le qualifiche funzionali delle unità di personale da trasferire alle regioni in materia di invalidi civili e sanità sono indicate nelle tabelle dei relativi DDPCM di riparto delle risorse

***nell'ambito del contingente complessivo e delle qualifiche individuate dal DPCM del 12 settembre 2000 di trasferimento delle risorse a regioni ed enti locali in materia di protezione civile

DPCM IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

RISORSE UMANE

REGIONE VENETO	TRASFERIMENTI	139

PROVINCE	TRASFERIMENTI DIRETTI	TRASFERIMENTI INIDIRETTI
BELLUNO	0	0
PADOVA	0	0
ROVIGO	0	0
TREVISO	0	0
VENEZIA	0	0
VERONA	0	0
VICENZA	0	0
totale	0	0

Il personale è assegnato agli uffici della regione Veneto aventi sede in Venezia e agli uffici del genio civile aventi sede negli altri comuni capoluogo in relazione alla sede di servizio degli uffici statali di provenienza, come da tabella successiva.

Per il riparto delle qualifiche e dei profili vedi tabella successiva.

Ripartizione per ambiti territoriali provinciali del personale del Magistrato alle Acque e delle Opere Marittime assegnato in ambito territoriale della regione Veneto

Ambito territoriale della provincia di BELLUNO	AREA	TECNICO unità	AMM.VO unità	TOT.
	A			
	B	1	1	2
	C			
			Totale	2

Ambito territoriale della provincia di PADOVA	AREA	TECNICO unità	AMM.VO unità	TOT.
	A	1		1
	B	25	1	26
	C	8	2	10
			Totale	37

Ambito territoriale della provincia di ROVIGO	AREA	TECNICO unità	AMM.VO unità	TOT.
	A	1		1
	B	13	4	17
	C	6		6
			Totale	24

Ambito territoriale della provincia di TREVISO	AREA	TECNICO unità	AMM.VO unità	TOT.
	A	2		2
	B	12		12
	C	3		3
			Totale	17

Ambito territoriale della provincia di VENEZIA	AREA	TECNICO unità	AMM.VO unità	TOT.
	A			
	B	9	3	12
	C	5	1	6
			Totale	18

Ambito territoriale della provincia di VERONA	AREA	TECNICO unità	AMM.VO unità	TOT.
	A		1	1
	B	10	3	13
	C	4	2	6
			Totale	20

Ambito territoriale della provincia di VICENZA	AREA	TECNICO unità	AMM.VO unità	TOT.
	A			
	B	13	4	17
	C	4		4
			Totale	21

02A10390

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 26 giugno 2002.

Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2001. (Delibera n. 59/2002).

LA COMMISSIONE
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge n. 184/1983 come modificata, per quanto attiene all'adozione di un bambino straniero, dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

Letto in particolare l'art. 39-*ter* della citata legge;

Letta la delibera n. 2/2002 del 9 gennaio 2002, relativa all'approvazione del bando riguardante il «Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 26 gennaio 2002;

Rilevato che i 16 progetti presentati sono tutti pervenuti entro i termini previsti dal citato bando;

Considerato che nel bando è chiaramente detto che la Commissione per le adozioni internazionali, in sede di valutazione, avrebbe valorizzato i progetti mirati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori in affidamento familiare o in casa famiglia;

b) la riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante la costituzione di case famiglia, di laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o di «focolari» ove possa svilupparsi in modo equilibrato la personalità dei minori;

c) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto, impegnate nella crescita della cultura dell'accoglienza, in grado di assicurare negli anni successivi il proseguimento dell'iniziativa promossa, affinché non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate;

Considerato che in via preliminare, prima di iniziare l'esame dei progetti presentati dagli enti, ai fini della valutazione sono stati stabiliti dei criteri in base ai quali attribuire un punteggio, criteri ritenuti adeguati — alla luce della rigorosa interpretazione del superiore interesse del minore — ai fini del perseguimento degli obiettivi nel bando indicati;

Considerato che i suddetti criteri sono stati individuati in numero di 5, come di seguito riportati in ordine di rilevanza e significatività:

la concretezza del progetto e i risultati attesi;

la metodologia adottata;

la conoscenza della realtà locale;

il coinvolgimento delle strutture del territorio e delle autorità locali;

il numero dei beneficiari;

Premesso che la Commissione per le adozioni internazionali ha attribuito ai progetti un punteggio da 1 a 5 in relazione alla loro rispondenza agli obiettivi individuati nel bando, ed un punteggio da 1 a 20 in relazione agli strumenti metodologici adottati secondo i criteri sopramenzionati;

Atteso che la maggior parte dei progetti è apparsa rispondente agli obiettivi del bando e ai criteri sopra indicati, ma che l'insufficienza dei fondi a disposizione ha imposto ai fini della formazione della graduatoria di procedere alla selezione;

Rilevato che, conseguentemente, il massimo punteggio attribuibile è 25;

Considerato che con delibera emessa in pari data la Commissione — alla luce dei risultati dell'indagine conoscitiva svolta per accertare lo stato delle adozioni realizzate nella Repubblica di Ucraina dai coniugi residenti in Italia e dichiarati idonei dal competente tribunale per i minorenni — ha deciso di sospendere temporaneamente in quel Paese dette procedure di adozione, e più precisamente per il tempo necessario alla formalizzazione tra i

due Paesi dell'accordo bilaterale. In questa sede infatti potrebbe trovare riconoscimento la funzione degli enti autorizzati da questa Commissione, oggi non accreditati dal Governo della Repubblica di Ucraina, in quanto allo stato attuale esso non ne riconosce il ruolo di affiancamento e sostegno nei confronti degli aspiranti genitori adottivi, e di garanzia e controllo delle procedure da espletare in territorio straniero;

Ritenuto che lo stato di cose emerso in sede d'indagine conoscitiva sulle adozioni dei nostri cittadini in Ucraina rivela chiaramente la debolezza dell'ente e l'assenza di autorevolezza, a causa del mancato riconoscimento, e tale situazione non potrebbe non pregiudicare anche un eventuale intervento di sussidiarietà, venendo a mancare, o potendo venire a mancare, il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle realtà di volontariato, obiettivo quest'ultimo richiamato espressamente nel bando; pertanto appare necessario, allo stato attuale, escludere dal finanziamento quei progetti che hanno come area geografica d'intervento il solo territorio dell'Ucraina;

Rilevato altresì che i progetti denominati «Progetto di salute integrale» e «Progetto scuola fabbrica» sono stati proposti da un unico ente autorizzato, e nello specifico dall'associazione «Rete speranza», e non da almeno tre enti, come previsto dal citato bando, per cui non sono stati esaminati, e di conseguenza non sono stati classificati;

Considerato che dall'attribuzione del punteggio, come sopra specificato, è conseguita la graduatoria di cui al prospetto allegato; essa forma parte integrante della presente delibera;

Considerato che in base alla graduatoria risultano approvati i seguenti progetti:

1) per l'area geografica dell'Asia: «Iniziative di sussidiarietà per l'infanzia in difficoltà in Vietnam»;

2) per l'area geografica dell'America Latina: «Prevenzione dell'abbandono, accoglienza e reinserimento familiare di bambini in situazione di rischio»;

3) per l'area geografica dell'Europa orientale: «Hansel e Gretel»;

Considerato che il costo dei suddetti progetti rientra pienamente nello stanziamento previsto di € 774.685,35 e che le singole voci del progetto sono tutte finanziabili;

Constatato infine che lo stanziamento impegnato a valere sui fondi 2001 è di € 774.685,35 a copertura del bando pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2002 - serie generale - n. 22, e che per differenza rimangono disponibili € 72.388,35; ritenuto che tali risorse possono essere destinate a parziale copertura di altro progetto o altri progetti che la Commissione individuerà con separata delibera;

Approva

all'unanimità il finanziamento dei progetti:

1. «Iniziative di sussidiarietà per l'infanzia in difficoltà in Vietnam», presentato dagli enti denominati «Comunità di S. Egidio ACAP», «CIFA Centro internazionale famiglie pro adozione» e «AMU Azione per un Mondo unito ONLUS»; coordinatore del progetto dott.ssa Marilena Piazzoni; finanziamento del progetto € 197.167.

2. «Prevenzione dell'abbandono, accoglienza e reinserimento familiare di bambini in situazione di rischio» presentato dagli enti denominati «AVSI Associazione volontari per il servizio internazionale», «CIFA - Centro internazionale famiglie pro adozione» e «Istituto La Casa»; coordinatore del progetto dott. Alberto Piatti; finanziamento del progetto € 220.730,00.

3. «Hansel e Gretel» presentato dagli enti denominati «ANPAS Associazione nazionale per le pubbliche assistenze», «AIAU Associazione in aiuti umanitari», «L'Airone adozioni internazionali» e «SOS Bambino International Adoption»; coordinatore del progetto dott.ssa Antonella Cardone; finanziamento del progetto € 284.400,00.

Dispone

che lo stanziamento residuale, pari per differenza a € 72.388,35, venga utilizzato come parziale finanziamento di altro/i progetto/i da individuarsi.

Dispone:

La comunicazione della presente delibera ai tre coordinatori dei progetti finanziati.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Così deciso in Roma, 26 giugno 2002

La presidente: CAVALLO

ALLEGATO

PROSPETTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 59/2002

Denominazione progetto	Obiettivi	ENTI PROPONENTI	Paesi e località di intervento	Costo complessivo del progetto (Euro)	Finanziamento richiesto alla CAI (Euro)	Punteggio attribuito	Sintesi delle motivazioni
Prevenzione dell'abbandono accoglienza e reinserimento familiare di bambini in situazione di rischio	**Prevenzione dell'abbandono accoglienza e reinserimento familiare di bambini in situazione di rischio e vittime di abuso.**	1. **AVSI – ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERENAZIONALE** 2. **CIFA – CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADZIONE** 3. **ISTITUTO LA CASA**	**Brasile – Stato di Minais Gerais, Municipio di Belo Horizonte.**	**443.430,00**	**220.730,00**	**24**	**Il progetto risulta pienamente rispondente agli obiettivi indicati, individuati nel bando; quanto ai criteri di valutazione, la metodologia individuata appare corretta sia in riferimento all'attuazione del programma che nella definizione dei ruoli dei partecipanti, anche gli altri criteri risultano pienamente soddisfatti in particolare per quanto attiene il coinvolgimento delle istituzioni locali e il numero dei beneficiari; la conoscenza della realtà locale è approfondita e diffusa.**

Denominazione progetto	Obiettivi	ENTI PROPONENTI	Paesi e località di intervento	Costo complessivo del progetto (Euro)	Finanziamento richiesto alla CAI (Euro)	Punteggio attribuito	Sintesi delle motivazioni
Hansel e Gretel	Formare operatori locali, favorire la creazione di micro imprese familiari, creare un centro sociale attrezzato con consultorio familiare, istituire una casa famiglia.	1. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZA - ANPAS 2. A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI 3. L'AIRONE – ADOZIONI INTERNAZIONALI 4. SOS BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION ONLUS	Bulgaria Romania Moldavia Ucraina	678.050,00	284.400,00.	24	Il progetto risulta rispondente agli obiettivi previsti dal bando e anche ai criteri individuati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali; in particolare le risorse e le istituzioni locali sono valorizzate e coinvolte, valido il confronto con le istituzioni dei tre Paesi dell'Est Europa interessati dai progetti pilota, la conoscenza della realtà locale è approfondita e si presumono soddisfacenti i risultati attesi, tenuto conto delle dimensioni territoriali e del numero dei bambini interessati. La Commissione per le Adozioni Internazionali, rilevato che sono state sospese le procedure di adozione in Ucraina in attesa della stipula di un accordo in cui venga previsto il riconoscimento da parte delle Autorità ucraine del ruolo degli enti autorizzati, ha deciso che le risorse del progetto in esame debbano essere indirizzate soltanto sugli altri Paesi interessati dal progetto pilota.

Denominazione progetto	Obiettivi	ENTI PROPONENTI	Paesi e località di intervento	Costo complessivo del progetto (Euro)	Finanziamento richiesto alla CAI (Euro)	Punteggio attribuito	Sintesi delle motivazioni
Iniziative di sussidiarietà per l'infanzia in Vietnam.	Intereventi di sviluppo comunitario e sostegno per bambini nella città di Hue, accoglimento in casa famiglia e laboratorio per bambine di strada e per i bambini a rischio nella zona di Ho Chi Minh City.	1. COMUNITÀ DI S. EGIDIO ACAP 2. - C.I.F.A. - CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE 3. AZIONE PER UN MONDO UNITO – ONLUS	Vietnam	197.167,00	197.167,00	24	Il progetto risponde pienamente ai tre obiettivi previsti dal bando. Risponde in modo soddisfacente a tutti i criteri indicati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. Si segnala per la profonda conoscenza della realtà locale, per la concretezza, per il coinvolgimento dei referenti locali ed altresì per il congruo numero dei soggetti beneficiari

Denominazione progetto	Obiettivi	ENTI PROPONENTI	Paesi e località di intervento	Costo complessivo del progetto (Euro)	Finanziamento richiesto alla CAI (Euro)	Punteggio attribuito	Sintesi delle motivazioni
Levy Simoes Creche e Casa Abrigo	Protezione in forma di accoglienza, orientamento e appoggio socio familiare in difesa dei diritti dei bambini adolescenti vittime di violenze o di gravi inadempienze familiari, recupero dell'istituto della famiglia.	1. SIAMO (SAO JOSE' AMICI NEL MONDO) 2. IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA I.C.P.L.F. 3. GUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA'	Brasile Nova Modica – Stato di Minais Gerais	542.214,00	258.211,00	23	Il progetto risulta rispondente agli obiettivi individuati nel bando; appare concreto perché mirato a bambini particolarmente sofferenti in quanto vittime di abuso, utilizzando una metodologia particolarmente efficace, pertanto gli obiettivi risultano perseguiti e i criteri di valutazione sono più che sufficientemente soddisfatti.
Streetism	Centro di recupero e reinserimento sociale per ragazze di strada città di Pasto - Colombia	1. CIAI- CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA 2. ISTITUTO LA CASA 3. AMICI TRENTINI 4. SENZA FRONTIERE - ONLUS	Colombia, Municipio di Pasto	330.735,42	229.612,00	22	Il progetto risponde totalmente agli obiettivi del bando; i criteri sono sufficientemente soddisfatti; il territorio sul quale il progetto si dovrebbe svolgere è, comunque, già destinatario di altro finanziamento erogato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali nell'ambito delle iniziative di sussidiarietà.

Denominazione progetto	Obiettivi	ENTI PROPONENTI	Paesi e località di intervento	Costo complessivo del progetto (Euro)	Finanziamento richiesto alla CAI (Euro)	Punteggio attribuito	Sintesi delle motivazioni
Attenzione integrale al minore in età scolare con la modalità del doposcuola.	Miglioramento condizioni sociali e di vita di bambini residenti in alcuni quartieri urbani a basso reddito attraverso l'organizzazione di un doposcuola presso un centro sociale già esistente nella città di Bogotà.	1. LA DIMORA - ONLUS 2. ASSOCIAZIONE AGAPE' - ONLUS 3. A.S.A. – ASSOCIAZIONE SICILIANA ADOZIONI ONLUS	Colombia Bogotà DC	522.961,00	250.060,00	21	Progetto rispondente agli obiettivi del bando perché focalizza l'intervento su bambini in età scolare e il numero dei beneficiari appare congruo. Manca la dichiarazione del coordinatore del progetto relativa al finanziamento del progetto da parte di altri soggetti. Risultano sufficientemente soddisfatti i criteri di valutazione indicati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali anche se non appare molto chiara la metodologia operativa adottata. Si fa presente, inoltre, che il territorio sul quale il progetto si dovrebbe svolgere è, comunque, già destinario di altro finanziamento erogato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali nell'ambito delle iniziative di sussidiarietà.

Denominazione progetto	Obiettivi	ENTI PROPONENTI	Paesi e località di intervento	Costo complessivo del progetto (Euro)	Finanziamento richiesto alla CAI (Euro)	Punteggio attribuito	Sintesi delle motivazioni
Escola Agricola Familia	Le finalità e gli obiettivi del progetto sono rivolti principalmente allo scopo di migliorare le condizioni di vita e culturali dei bambini e dei giovani abitanti nella zona rurale circostante la cittadina di Porto Nacional. Insegnamento dell'agricoltura e della zootecnia.	1. AMICI MISSIONI INDIANE (AMI) ONLUS 2. NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE NOVA 3. RETE SPERANZA ONLUS	Brasile Stato Tocantin	259.777,00	259.777,00	21	Risponde ad uno degli obiettivi perché punta sulla costruzione di un futuro lavorativo dei ragazzi lasciandoli nel loro contesto familiare e sociale; il progetto appare, dunque, concreto ed efficace anche perché coinvolge altre realtà di volontariato sociale nonché il Governo dello Stato del Tocantins. Il progetto, ancorché di grande rilevanza sociale, riguarda anche giovani adolescenti ed universitari e, quindi, non è mirato alla prevenzione dell'abbandono dei bambini che poi divengono soggetti da adottare da parte di coppie di un Paese straniero. Alcune risorse finanziarie sono destinate, infatti, alla costruzione di strutture per studenti universitari. L'intervento della Commissione per le Adozioni Internazionali non può che essere volto ad un'area di interevento che rientra nella propria sfera di competenza.

Denominazione progetto	Obiettivi	ENTI PROPONENTI	Paesi e località di intervento	Costo complessivo del progetto (Euro)	Finanziamento richiesto alla CAI (Euro)	Punteggio attribuito	Sintesi delle motivazioni
Tutela dell'infanzia e prevenzione dell'abbandono nell'Est Europa	Attivazione network transnazionale – creazione centri di servizio familiare per il sostegno alle famiglie.	1. Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI 2. ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO 3. CRESCERE INSIEME ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	Bielorussia Federazione Russa Ucraina	405.658,00	308.108,00	20	Il progetto punta soprattutto sull'informazione – formazione e la diffusione dei principi della Convenzione de L'Aja, a partire da una conferenza a Kiev ove le Autorità Centrali di alcuni Paesi devono dare testimonianza della nuova realtà istituzionale. Il progetto si segnala per la costituzione di una rete di centri di servizio comunitari centrali e decentrati per la prevenzione primaria sul territorio ucraino e russo. Pur riconoscendo al progetto una corretta e valida metodologia la Commissione ritiene che non risponde pienamente agli obiettivi del bando in quanto l'attività prospettata nel progetto è sopratutto promozionale, culturale e tesa all'aiuto e all'assistenza familiare in senso generico.su territori troppo vasti per misurarne l'efficacia della riuscita I criteri di valutazione, pertanto, non sono tutti pienamente soddisfatti in quanto essi richiedevano concretezza e visibilità dei risultati.

Denominazione progetto	Obiettivi	ENTI PROPONENTI	Paesi e località di intervento	Costo complessivo del progetto (Euro)	Finanziamento richiesto alla CAI (Euro)	Punteggio attribuito	Sintesi delle motivazioni
Progetto Imprenta	Progetto tipografia. Attività volta a prestare servizi e lavori di stampa sia al pubblico che al privato che consenta di essere uno strumento di orientamento ed apprendimento dei giovani e di loro inserimento nella società	1. NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE NOVA 2. AMICI MISSONI INDIANE 3. ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI	Perù	230.519,32	230.519,32	19	Progetto significativo per quanto attiene la metodologia operativa adottata; il finanziamento richiesto appare, però, troppo sbilanciato verso la copertura dei costi amministrativi degli stipendi e retribuzioni del personale operante; non si rileva chiaramente né l'entità dei bambini beneficiari, né il livello adeguato di conoscenza della realtà locale e manca un significativo coinvolgimento delle autorità locali. Progetto complessivamente non rispondente agli obiettivi del bando.

Denominazione progetto	Obiettivi	ENTI PROPONENTI	Paesi e località di intervento	Costo complessivo del progetto (Euro)	Finanziamento richiesto alla CAI (Euro)	Punteggio attribuito	Sintesi delle motivazioni
Prevenzione dell'abbandono e/o reinserimento familiare dei minori in istituto	Nuove metodologie per la costituzione di un centro di reinserimento familiare per il sostegno alle famiglie, finalizzato a sostenere il rapporto con le istituzioni.	1. AIBI – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI 2. AZIONE PER UN MONDO UNITO ONLUS 3. ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO	Brasile Stato di San Paolo.	399.520,00	318.020,00	16	Progetto significativo sotto il profilo della promozione culturale volto alla predisposizione di una rete di sostegno alle famiglie. Non rispondente, però, agli obiettivi prioritari indicati nel bando, che chiedevano progetti più concreti e visibili nei risultati. La costituenda rete tra realtà istituzionali e di volontariato sociale, così come il ''centro di riferimento familiare'' - che dovrebbe promuovere la cultura di forme di accoglienza alternative all'istituto - pur essendo indiscutibilmente utili, anche al fine della deistituzionalizzazione dei minori, non ne rappresentano un elemento fondante, perché si tratta sempre e comunque di strategie di prevenzione primaria rivolte ad un territorio vasto come quello dello Stato di San Paolo, e non, come richiesto dalla Commissione, interventi nel quadro della prevenzione secondaria.

Denominazione progetto	Obiettivi	ENTI PROPONENTI	Paesi e località di intervento	Costo complessivo del progetto (Euro)	Finanziamento richiesto alla CAI (Euro)	Punteggio attribuito	Sintesi delle motivazioni
Progetto Bucaneve	Formazione di operatori al servizio di minori e famiglie nella citta di Mosca con possibile avviamento professionale di giovani.	1. I FIORI SEMPLICI – ONLUS 2. C.I.F.A. - CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE 3. NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO ONLUS	Federazione Russa - Mosca	215.827,00	215.827,00	13	L'obiettivo della formazione di fondamentale rilevanza, che il progetto si propone di perseguire, in quanto è volto prevalentemente a formare gli operatori sociali, non è però compreso fra quelli indicati nel bando; appaiono, inoltre, solo marginalmente soddisfatti i criteri determinati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali; l'indicazione dei risultati attesi non appare del tutto soddisfatta.

Denominazione progetto	Obiettivi	ENTI PROPONENTI	Paesi e località di intervento	Costo complessivo del progetto (Euro)	Finanziamento richiesto alla CAI (Euro)	Punteggio attribuito	Sintesi delle motivazioni
Apertura di un centro sociale con consultorio familiare.	Realizzazione di un centro sociale e di un consultorio familiare. Sostegno alle persone svantaggiate ed assistenza educativa, formativa, igienica - sanitaria e psicologica dei minori	1. GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA' 2. ASSOCIAZIONE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE "BRUTIA" - ONLUS 3. MARIANNA 4. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE (A.N.P.A.S.)	Ucraina	250.812,00	250.812,00	Non classificato	Come da delibera. In sintesi: sospensione temporanea delle procedure di adozione in Ucraina fino alla formalizzazione di un accordo bilaterale a seguito degli esisti dell'indagine conoscitiva. Non classificato.

Denominazione progetto	Obiettivi	ENTI PROPONENTI	Paesi e località di intervento	Costo complessivo del progetto (Euro)	Finanziamento richiesto alla CAI (Euro)	Punteggio attribuito	Sintesi delle motivazioni
Progetto Natasha	Gestione di due casa famiglia e creazione di due laboratori di apprendistato giovanile.	1. ASSOCIAZIONE CHIARA ONLUS 2. A.S.A. ASSOCIAZIONE SICILIANA ADOZIONI ONLUS 3. NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE	Ucraina	282.000,00	258.000,00	Non classificato	Come da delibera. In sintesi: sospensione temporanea delle procedure di adozione in Ucraina fino alla formalizzazione di un accordo bilaterale a seguito degli esisti dell'indagine conoscitiva. Non classificato.
Khsenja	Sostegno ad un istituto di prima accoglienza da individuarsi, per minori di Kiev , promozione affido familiare e sensibilizzazione istituzioni.	1. ARIETE 2. ASSOCIAZIONE CHIARA ONLUS 3. FAMIGLIA E MINORI 4. LO SCOIATTOLO 5. NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE	Ucraina	296.647,00	262.047,00	Non classificato	Come da delibera. In sintesi: sospensione temporanea delle procedure di adozione in Ucraina fino alla formalizzazione di un accordo bilaterale a seguito degli esisti dell'indagine conoscitiva. Non classificato.

Denominazione progetto	Obiettivi	ENTI PROPONENTI	Paesi e località di intervento	Costo complessivo del progetto (Euro)	Finanziamento richiesto alla CAI (Euro)	Punteggio attribuito	Sintesi delle motivazioni
Progetto di salute integrale.	Sostegno sanitario alle alunne, ai loro bambini e alle loro famiglie, azioni di prevenzione nell'area della salute, servizio medico.	RETE SPERANZA ONLUS	Brasile Curitiba – Paranà	Lit. 320 milioni	Lit. 320 milioni	Non classificato	Come da delibera. In sintesi: non classificato in quanto presentato da un unico ente e non da almeno tre come previsto dal bando.
Progetto Scuola Fabbrica	Allestimento scuola fabbrica e scuola professionale dei minori presenti in orfanotrofio.	RETE SPERANZA	Bielorussia	341.140,00	341.140,00	Non classificato	Come da delibera. In sintesi: non classificato in quanto presentato da un unico ente e non da almeno tre come previsto dal bando.

02A10350

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 maggio 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 926.281,12 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati. Esercizio finanziario 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo e al Policlinico Gemelli di Roma;

Vista la nota n. 430 del 10 aprile 2002 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali diciassettesima rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2002, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestriti a:

Marche per € 179.812,56;

Abruzzo per € 106.285,54;

Policlinico Gemelli per € 640.183,02;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 926.281,12, valuta 30 giugno 2002, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 322.071,16 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 604.209,96 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 926.281,12 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per euro 322.071,16;

capitolo 3460 per euro 604.209,96.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2002, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A10360

DECRETO 15 maggio 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 517.144,06 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati. Esercizio finanziario 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 010, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 59 e 71 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana e da Banca nazionale del lavoro alla regione Umbria;

Vista la richiesta di versamento della tredicesima rata semestrale, scadenza 30 giugno 2002, avanzata dal Banco di Sicilia per mutuo concesso all'Università degli studi di Palermo, di € 517.144,06;

Vista la nota n. 000495 del 26 aprile 2002 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 30 giugno 2002, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 517.144,06, valuta 30 giugno 2002, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 417.692,86 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 99.451,20 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 517.144,06 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per euro 417.692,86;

capitolo 3460 per euro 99.451,20.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2002, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A10361

DECRETO 15 maggio 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 442.686,03 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati. Esercizio finanziario 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 60, 61, 63, 66, 68 del 15 dicembre 1999 e n. 06 del 18 aprile 2002, sono stati estinti anticipatamente i finanziamenti concessi rispettivamente dal Monte paschi Siena alla regione Toscana, da Banco Ambrosiano Veneto al Friuli-Venezia Giulia, da Banco di Sicilia alla regione Sicilia e dal Banco di Napoli alla regione Puglia;

Vista la richiesta di versamento della quindicesima rata semestrale, scadenza 30 giugno 2002, avanzata dalla Cariplo per mutuo concesso alla «Fondazione centro S. Raffaele del Monte Tabor» di Roma, di € 442.686,01;

Vista la nota n. 000494 del 24 aprile 2002 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 30 giugno 2002, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 442.686,03, valuta 30 giugno 2002, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate ammortamento pari a € 279.536,15 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 163.149,88 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 442.686,03 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per euro 279.536,15;

capitolo 3460 per euro 163.149,88.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2002, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A10362

DECRETO 31 luglio 2002.

Individuazione degli immobili di pregio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito denominato il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 351 ed elencati all'allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente, come di volta in volta integrati (di seguito denominati i «decreti dell'Agenzia del demanio»);

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione, indicata in tale decreto, di parte dei beni immobili individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio, l'immissione della società di cartolarizzazione nel possesso giuridico dei beni trasferiti, nonché la gestione degli stessi (di seguito denominato il «primo decreto del Ministro dell'economia»);

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo dalla società di cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione, la gestione dei beni trasferiti e le modalità di rivendita dei beni (di seguito denominato il «secondo decreto del Ministro dell'economia»);

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2002 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente chiarimenti interpretativi dell'allegato 3 al secondo decreto del Ministro dell'economia e modifiche dell'allegato 4 al secondo decreto del Ministro dell'economia;

Considerato che il comma 4-*bis*, lettera *b)*, dell'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, ha introdotto il comma 7-*bis* del decreto-legge n. 351, concernente l'attribuzione ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, di un diritto di opzione da esercitarsi ad esito della procedura competitiva, a condizione che essi rappresentino il cento per cento delle unità locate facenti parte del lotto offerto in vendita;

Considerato che è emersa la necessità di fornire chiarimenti interpretativi e di apportare modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni dell'allegato 3 al secondo decreto del Ministro dell'economia;

Considerato che l'art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 351, dispone che gli immobili di pregio siano individuati su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di concerto con l'Agenzia del territorio;

Considerato che la qualificazione ai fini della vendita di cui al presente decreto degli immobili quali immobili di pregio non è in alcun modo connessa ad eventuali classificazioni degli immobili effettuate in precedenza ad altri fini anche locativi;

Vista la delibera assunta dal suddetto Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio, in data 17 aprile 2002, così come modificata in data 24 luglio 2002, relativa ai criteri ai quali si conforma l'attività dell'osservatorio e dell'Agenzia del territorio nella definizione degli immobili di pregio, di cui si allega al presente decreto la parte relativa ai criteri e che ne costituisce parte integrante (allegato 1);

Vista la delibera assunta dal suddetto Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio, in data 24 luglio 2002, con l'elenco degli immobili di pregio fra quelli inseriti nella prima operazione di cartolarizzazione;

Decreta:

1. Tra gli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, sono da considerarsi di pregio gli immobili elencati nell'allegato 2 al presente decreto ed ogni altro immobile che soddisfi i criteri indicati nella delibera dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio, riportata nell'allegato 1 al presente decreto.

2. All'allegato 3, paragrafo 1, del secondo decreto del Ministro dell'economia le parole «mentre, nella seconda fase, gli immobili sono offerti in vendita in lotti aggregati» sono sostituite dalle parole «mentre, nella seconda fase, gli immobili sono offerti in vendita in blocco in lotti aggregati».

3. All'allegato 3 del secondo decreto del Ministro dell'economia i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ciascun lotto singolo comprensivo di più unità immobiliari vendute congiuntamente (in blocco) non venduto nel corso della prima fase, è organizzato, insieme ad altri lotti singoli invenduti, in lotti aggregati. Tali lotti aggregati sono offerti in vendita (in blocco), nella seconda fase, in più turni successivi di aste. La composizione del lotto aggregato può essere variata all'esito di ognuna delle aste della seconda fase, in caso di mancata aggiudicazione con aggiunta e/o esclusione di uno o più lotti singoli.

Nella seconda fase, per i primi due turni di aste il prezzo base d'asta, unico per l'intero lotto aggregato, è rappresentato dalla sommatoria dei prezzi base d'asta dei lotti singoli, quali determinati in relazione alle aste della prima fase, scontata di una percentuale del 25%; per il terzo turno di aste, il prezzo base d'asta è pari a quello fissato per i due turni precedenti, ridotto del 10%. Per i turni successivi di aste, i lotti aggregati sono offerti in vendita senza prezzo base d'asta.

In caso di offerta di lotti singoli (nella prima fase) o di lotti aggregati (nella seconda fase), i conduttori che rappresentino il cento per cento di tutte le unità immobiliari locate comprese nel lotto (escludendo dal computo di detta percentuale i soggetti non legittimati all'acquisto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), possono esercitare, in relazione all'intero lotto, il diritto di opzione all'acquisto di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 351, comunicando al soggetto incaricato della vendita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sette giorni prima dalla data prevista per lo svolgimento dell'asta, l'avvenuto conferimento del mandato collettivo a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata (allegandone copia) ed il proprio interesse all'acquisto dell'intero lotto manifestato nei termini di cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo 2. Nel caso in cui il cento per cento delle unità immobiliari locate comprese nel lotto siano condotte in locazione da un unico soggetto (c.d. monoconduttore) anche tale soggetto può esercitare il diritto di opzione all'acquisto di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 351, comunicando al soggetto incaricato della vendita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sette giorni prima dalla data prevista per lo svolgimento dell'asta, il proprio interesse all'acquisto dell'intero lotto manifestato nei termini di cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo 2.

Le predette comunicazioni dovranno contenere un impegno ad acquistare l'intero lotto al prezzo base d'asta in caso di mancata aggiudicazione a seguito dell'espletamento dell'asta nonché prova dell'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo base d'asta unitamente ad una dichiarazione di interesse all'acquisto del lotto in questione al prezzo risultante ad esito dell'espletamento dell'asta. Il prezzo di esercizio del diritto di opzione è quello risultante ad esito dell'espletamento dell'asta ovvero, in caso di asta deserta o di mancata aggiudicazione, il prezzo base d'asta.

3. I soggetti interessati a partecipare all'asta forniscono, entro i termini prescritti nell'avviso d'asta, la documentazione ivi indicata e la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale richiesto, e presentano, in busta chiusa, offerte segrete in aumento entro il giorno lavorativo antecedente la data dell'asta. Nell'ipotesi in cui in relazione alla vendita di un lotto singolo il prezzo più elevato sia contenuto in più offerte, ovvero nel caso in cui in relazione alla vendita di un lotto aggregato vi siano più offerte, i soggetti che abbiano presentato le medesime offerte risultate più elevate (nel caso del lotto singolo) ed i soggetti che abbiano presentato le due migliori offerte (nel caso del lotto aggregato) presentano ulteriori offerte segrete in aumento secondo le modalità indicate nell'avviso d'asta.

Ciascun lotto singolo o aggregato è aggiudicato in via provvisoria all'offerente che, ad esito dell'espletamento dell'asta, abbia presentato l'offerta di importo più elevato. Si procede ad aggiudicazione anche quando sia stata presentata una sola offerta. L'aggiudicazione diviene definitiva *(i)* ad esito dell'asta, nel caso in cui non sussistano diritti di prelazione in relazione al lotto singolo offerto in vendita ovvero nel caso in cui entro il settimo giorno antecedente la data dell'asta non sia pervenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 2 nei termini ivi specificati, ovvero *(ii)* alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di opzione, senza che gli stessi siano stati esercitati, ovvero alla data in cui i titolari del diritto di prelazione e del diritto di opzione vi abbiano rinunciato.

4. In relazione ai lotti singoli, subito dopo l'aggiudicazione provvisoria, le unità immobiliari comprese nel lotto sono congiuntamente offerte in prelazione al monoconduttore, al prezzo dell'aggiudicazione provvisoria, con l'indicazione che tale soggetto dovrà fornire prova, per l'esercizio di detto diritto di prelazione, dell'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del citato prezzo.

L'esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente paragrafo, avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'offerta in prelazione, pena la decadenza dal diritto di prelazione. In caso di esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la stipula del contratto definitivo di compravendita e l'integrale pagamento del prezzo di acquisto, avvengono entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del predetto periodo di sessanta giorni, pena la decadenza dal diritto di prelazione.

4-*bis*. I lotti singoli e i lotti aggregati aggiudicati in via provvisoria, subito dopo l'aggiudicazione provvisoria, sono offerti in opzione al prezzo di aggiudicazione risultante ad esito dell'espletamento dell'asta, ai mandatari dei conduttori riuniti nel mandato collettivo che abbiano provveduto ad inviare la comunicazione di cui al paragrafo 2. I lotti singoli aggiudicati in via provvisoria, subito dopo l'aggiudicazione provvisoria, sono offerti in opzione al prezzo di aggiudicazione risultante ad esito dell'espletamento dell'asta, al monoconduttore che abbia provveduto ad inviare la comunicazione di cui al paragrafo 2. Il diritto di opzione di cui ai precedenti paragrafi è esercitato tramite l'invio al soggetto incaricato della vendita, entro i sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'offerta in opzione, pena la decadenza dal diritto di opzione, di una comunicazione di esercizio di detto diritto di opzione al prezzo di aggiudicazione.

In caso di esercizio dell'opzione da parte dell'avente diritto, la stipula del contratto definitivo di compravendita e l'integrale pagamento del prezzo di acquisto,

avvengono entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del predetto periodo di sessanta giorni, pena la decadenza dal diritto di opzione.

In caso di mancata aggiudicazione del lotto singolo o aggregato ad esito dell'espletamento dell'asta ed in presenza della comunicazione di cui al paragrafo 2, il diritto di opzione si considera esercitato dal mandatario dei conduttori riuniti nel mandato collettivo o dal monoconduttore, a seconda del caso, al prezzo base d'asta e la stipula del contratto definitivo di compravendita unitamente all'integrale pagamento del prezzo di acquisto, avvengono entro trenta giorni successivi alla data dell'asta.».

4. Al fine di consentire ai conduttori di ciascun lotto singolo l'esercizio del diritto di opzione previsto dal comma 7-*bis* del decreto-legge n. 351, prima di procedere all'avvio della seconda fase della procedura di vendita degli immobili in lotti aggregati, quale prevista dall'allegato 3 al secondo decreto del Ministro dell'economia, gli immobili di proprietà della società di cartolarizzazione che, alla data del presente decreto, non siano stati aggiudicati a seguito di procedura competitiva, cui segua una vendita all'aggiudicatario, formano oggetto di un'ulteriore offerta in vendita in lotti singoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2002

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
ARMOSINO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

ALLEGATO 1

STRALCIO DELLA DELIBERA ASSUNTA DALL'OSSERVATORIO SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI CONCERTO CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO IN DATA 17 APRILE 2002, COSÌ COME MODIFICATA IL 24 LUGLIO 2002, SUI CRITERI PER LA DEFINZIONE DEGLI IMMOBILI DI PREGIO

I criteri ai quali si conforma l'attività dell'Osservatorio e dell'Agenzia del territorio nella definizione degli immobili di pregio sono pertanto i seguenti:

1) esistenza per l'intero immobile di «vincoli ai sensi della legge n. 1089/1939 (immobili di valore storico artistico) o ai sensi della legge n. 1497/1939 (vincoli paesaggistici) o ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge n. 431/1985 (vincoli paesistici categoriali)». (Circolare del Ministero del lavoro del 27 gennaio 2000, n. 6/4PS/30234);

2) immobili costituiti per oltre 2/3 da «abitazioni di lusso» ai sensi della legge n. 408/1949, e successive modifiche e integrazioni, della legge n. 35/1960, e successive modifiche e integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge n. 26/1968, nonché del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969. Ai sensi delle richiamate norme le singole unità immobiliari ad suo abitativo di superficie superiore ai 240 metri quadri sono in ogni caso da considerarsi di pregio;

3) ubicazione in zone «nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale» (art. 2, *f-bis*, legge n. 488/1999), secondo i valori pubblicati dall'OMI dell'Agenzia del territorio. Gli immobili con un valore di mercato a metro quadro superiore a 3.750,00 euro sono da considerarsi comunque di pregio, mentre quelli con un valore a metro quadro inferiore a 1.431,00 euro sono da considerarsi comunque non di pregio;

4) ubicazione nel centro storico, individuato in base alle perimetrazioni dei piani regolatori (zone omogenee di tipo A), con esclusione delle zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, individuate negli stessi piani regolatori;

5) nei casi suindicati, sono comunque esclusi dalla categoria di pregio gli immobili degradati il cui valore di riproduzione a nuovo, equivalente al valore di mercato attuale incrementato dai costi di ristrutturazione, sia nel complesso inferiore alla soglia di valore per la classificazione del pregio;

6) per l'applicazione dei suddetti criteri è sufficiente la presenza di uno solo di questi per l'inserimento dell'immobile nella categoria del pregio salvo quanto indicato al punto 5).

ALLEGATO 2

IMMOBILI DI PREGIO

Ente	Comune	Indirizzo
INPDAI	Firenze	Via Toselli
INPDAI	Roma	Via In Arcione, 71
INPDAI	Roma	Via XX Settembre, 72/B
INPDAI	Roma	Via dei Prefetti, 12
INPDAI	Roma	Via dei Prefetti, 17
INPDAI	Roma	Via Quattro Fontane, 173
INPDAI	Roma	Via F. Denza, 66
INPDAI	Roma	Via Nazionale, 87
INPDAI	Roma	Via IV Novembre, 152
INPDAI	Roma	Via G. Paisiello, 53/55
INPDAI	Roma	Via Torino, 122
INPDAI	Roma	Via Del Corso, 509
INPDAP	Bergamo	Via Borfuro, 12a/12f (lotti 1)
INPDAP	Bologna	Piazza Azzarita, 5
INPDAP	Bologna	Ang. Via Finelli, 6/8, Via Borgo S. Pietro
INPDAP	Firenze	Via Masaccio, 101/107
IPSEMA	Bari	Via Quintino Sella, 215
INAIL	Firenze	V. Benedetto Castelli, 36

02A10348

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 luglio 2002.

Revoca del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPOT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle delle ditte indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande delle ditte Essex Italia S.p.a. e Errekappa Euroterapici S.p.a., titolari delle specialità, che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 17 maggio 2002, l'imitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate — il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002:

UNICLAR: spray nasale 10 g 40 spruzzi - A.I.C. n. 034006 027, ditta Essex Italia S.p.a.;

ERREKAM: 6 fiale 20 mg/1 ml im - A.I.C. n. 033365 014, ditta Errekappa Euroterapici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 19 luglio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10344

DECRETO 19 luglio 2002.

Revoca del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Firmadol e Dexoket».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPOT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle delle ditte indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande delle ditte Laboratori Guidotti S.p.a. e F.I.R.M.A. S.p.a., titolari delle specialità, che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 ottobre 2000, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende

titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate — il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000:

FIRMADOL:

20 compresse 12,5 mg - A.I.C. n. 034042 010;

40 compresse 12,5 mg - A.I.C. n. 034042 022;

20 compresse 25 mg - A.I.C. n. 034042 034,

ditta F.I.R.M.A. S.p.a.;

DEXOKET:

20 compresse filmrivestite 12,5 mg - A.I.C. n. 034043 012;

40 compresse filmrivestite 12,5 mg - A.I.C. n. 034043 024;

20 compresse filmrivestite 25 mg - A.I.C. n. 034043 036,

ditta Laboratori Guidotti S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 19 luglio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10345

DECRETO 19 luglio 2002.

Revoca del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioclaril».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPOT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Bioprogress S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 12 aprile 2001, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001:

BIOCLARIL: 10 siringhe preriempite 5000 U.I. - A.I.C. n. 033272 016, della ditta Bioprogress S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 luglio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10346

DECRETO 19 luglio 2002.

Revoca del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Braunol».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPOT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta B. Braun Melsugen AG titolare della specialità, rappresentata in Italia dalla ditta B. Braun Milano S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 12 giugno 2001, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001:

BRAUNOL: «7,5% soluzione cutanea» flacone da 30 ml - A.I.C. n. 032151 084, della ditta B. Braun Melsungen AG (rappresentata in Italia dalla ditta B. Braun Milano S.p.a.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 luglio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10347

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2002.

Tipologie di investimento per il settore agricolo ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 come modificata dall'art. 60 della legge n. 448/2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la decisione della Commissione europea del 14 giugno 2001, n. SG(2001) D/289229 con la quale è stato autorizzato il regime di aiuti del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 per il settore agricolo;

Visto l'art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale è stata disposta l'estensione del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 alle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, di tutto il territorio nazionale;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 marzo 2002;

Vista la nota n. C(2002)2934 del 25 luglio 2002 con la quale la Commissione europea ha comunicato il parere favorevole all'aiuto di stato n. 220/2002 - Italia, relativo a «crediti d'imposta per investimenti - modifica del regime d'aiuto n. 646/2000, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/99, la suddetta estensione del regime di aiuti;

Visto il decreto-legge n. 138 dell'8 luglio 2002 ed in particolare gli articoli 10 ed 11;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le tipologie di investimento per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per le imprese della prima trasformazione e commercializzazione ammesse al credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 60 della legge n. 448/2001, e degli articoli 10 ed 11 del decreto-legge n. 138/2002.

2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Requisiti e criteri di ammissibilità

1. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1257/99, il credito d'imposta è concesso esclusivamente per imprese agricole:

a) la cui redditività è dimostrata mediante una valutazione delle prospettive, sulla base dei criteri defi-

niti nei piani di sviluppo rurale (PSR) delle singole regioni o, per le regioni dell'obiettivo 1, nei programmi operativi regionali (POR);

b) che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

c) il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

3. Non sono ammessi investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario fissate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dai PSR o POR.

Art. 3.

Investimenti nelle imprese agricole: spese ammissibili

1. Le spese ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 come modificato dall'art. 60 della legge n. 448/2001 e degli articoli 10 ed 11 del decreto-legge n. 138/2002, sono riportate nell'allegato A.

Art. 4.

Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: requisiti dei beneficiari e criteri di ammissibilità

1. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1257/99, il credito d'imposta è concesso esclusivamente ad imprese:

a) la cui redditività è dimostrata mediante una valutazione delle prospettive, sulla base dei criteri definiti nei piani di sviluppo rurale (PSR) delle singole regioni o, per le regioni dell'obiettivo 1, nei programmi operativi regionali (POR);

b) che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

2. Non sono ammessi investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario fissate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dai POR o dai PSR.

3. Non sono inoltre ammessi investimenti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari.

Art. 5.

Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: spese ammissibili

1. Le spese ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 come modificato dall'art. 60 della legge n. 448/2001 e degli articoli 10 ed 11 del decreto-legge n. 138/2002, nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono riportate nell'allegato B.

2. Nel caso in cui il credito d'imposta richiesto riguardi investimenti con una spesa ammissibile superiore ai 25 milioni di euro, la richiesta di preventiva autorizzazione viene trasmessa alla Commissione europea per il tramite della regione o della provincia autonoma competente per territorio, che ne dà conoscenza al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 6.

Verifica della compatibilità degli aiuti

1. La compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria si intende acquisita nel caso in cui gli investimenti oggetto del credito d'imposta siano già stati positivamente valutati da pubbliche amministrazioni o da altri organismi nell'ambito di regimi di aiuto approvati in conformità con la specifica normativa comunitaria.

2. Possono essere ammesse al credito d'imposta unicamente le spese sostenute per investimenti realizzati in data successiva alla presentazione della domanda all'Agenzia delle entrate e dalla stessa debitamente assentite.

Art. 7.

Cumulabilità degli aiuti

1. L'aiuto concesso sotto forma di credito d'imposta non può superare le percentuali indicate negli allegati A e B, o percentuali inferiori specificamente previste nei rispettivi PSR o nei POR, né può sommarsi ad esso altro aiuto nazionale o comunitario che faccia superare le predette percentuali.

2. Il beneficiario del credito d'imposta è tenuto a comunicare l'entità dell'agevolazione alla regione competente per territorio entro trenta giorni dalla data di ciascuno utilizzo del credito.

3. Le regioni e le province autonome verificano che siano rispettate le condizioni di non cumulabilità degli aiuti ed effettuano i controlli a campioni su almeno il 5% dei beneficiari.

Art. 8.

Relazione annuale

1. Al fine di assicurare la presentazione alla Commissione europea della relazione annuale sull'applicazione del presente regime di aiuti, le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali l'elenco dei beneficiari ed una relazione sui controlli effettuati.

Roma, 2 agosto 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO A

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITA' MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL	
	Zone svantaggiate[5]	*Altre zone*[6]
1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili	50%	40%
2. Nuove macchine e attrezzature	50%	40%
3. Programmi informatici	50%	40%
4. Spese generali (consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.) fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai precedenti punti 2), 3) e 4)	50%	40%
5. Primo acquisto di bestiame	50%	40%
6. Acquisto di riproduttori di qualità pregiata maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o equivalenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico	50%	40%
7. Investimenti per la conservazione dei paesaggi tradizionali: fattori produttivi (fabbricati agricoli, ecc.)		
A) senza aumento della capacità produttiva	Fino al 75%	Fino al 60%
B) con aumento della capacità produttiva: il tasso di aiuto è del 50% e 40% delle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei, con le relative maggiorazioni per i giovani agricoltori (cfr. punto 2). E' riconosciuto un aiuto supplementare fino al 100% a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali	50% + fino al 100% delle spese aggiuntive	40% + fino al 100% delle spese aggiuntive
8. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico[8]	Fino al 100%	Fino al 100%
9. Costi aggiuntivi per la tutela e il miglioramento dell'ambiente o per il miglioramento delle condizioni d'igiene e benessere degli animali senza aumento della capacità produttiva, purchè intesi a superare i requisiti comunitari minimi o a conformarsi a nuovi requisiti minimi	75%	60%

[5] Elevabile al 55% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, di cui all'art. 8 del regolamento (CE) 1257/1999, entro cinque anni dall'insediamento.
[6] Elevabile al 45% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, di cui all'art. 8 del regolamento (CE) 1257/1999, entro cinque anni dall'insediamento.
[8] Nel caso di incremento di valore dell'immobile o di aumento della capacità produttiva, sul valore eccedente si applica l'intensità massima di cui al punto 2, ovvero 50% e 40% con le relative maggiorazioni per i giovani agricoltori.

ALLEGATO B

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITA' MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL[2]	
	Zone Obiettivo 1	*Altre zone*
10. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili	50%	40%
11. nuove macchine e attrezzature[3]	50%	40%
12. programmi informatici	50%	40%
13. Spese generali (consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità ecc..) fino ad un massimo del 12% delle spese di cui ai punti precedenti.	50%	40%

[1] Il finanziamento può essere concesso anche per la capitalizzazione delle società a copertura degli investimenti di cui al presente allegato

[2] Le regioni dell'Obiettivo 1 definiscono le modalità per l'eventuale beneficio di un'aliquota maggiore per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, conformemente a specifiche decisioni comunitarie in relazione agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

[3] Anche mediante leasing, senza patto di riservato dominio, con riscatto finale entro quattro anni e comunque entro il termine di realizzazione degli investimenti.

02A10391

DECRETO 6 agosto 2002.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V lettera H punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazone dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto l'attestato dell'Assessorato regionale all'agricoltura della provincia autonoma di Trento con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola e per i vini a base spumante ottenuti dalle seguenti uve: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot nero e Meunier;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento per i vini da tavola e per i vini spumanti ottenuti dalle uve: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot nero e Meunier.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2002

Il direttore generale: PETROLI

02A10340

DECRETO 7 agosto 2002.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V lettera H punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazone dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto l'attestato dell'Assessorato regionale all'agricoltura della regione Lazio con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola e per i vini a base spumante ottenuti dalle seguenti uve: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot grigio e Sauvignon;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lazio per i vini da tavola e per i vini spumanti ottenuti dalle uve: Chardonnay, Pinot grigio e Sauvignon.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 agosto 2002

Il direttore generale: PETROLI

02A10341

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 luglio 2002.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Consorcasa CISL», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - Registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 1° luglio 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Consorcasa CISL», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Consorcasa CISL», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 5 luglio 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

02A10359

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 17 luglio 2002.

Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete. (Deliberazione n. 137/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 luglio 2002;

Premesso che l'art. 2, comma 12, lettera *d)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini «le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti»;

Premesso che l'art. 2, comma 20, lettera *a)*, della legge n. 481/1995 attribuisce all'Autorità il potere di richiedere ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità, nei settori di propria competenza, «informazioni e documenti sulle loro attività»;

Premesso che l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorità fissi «i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento in condizioni di normale esercizio» e che definisca «gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento»;

Premesso che ai sensi dello stesso art. 24, comma 5, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento ivi richiamato, le imprese di trasporto «adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità ai suddetti criteri»; e che «trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità, il codice di rete si intende approvato»;

Premesso che l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorità vigili «affinché l'attività di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parità di condizioni di accesso al sistema, nonché sulla corretta applicazione del codice di rete»;

Premesso che l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che alle imprese di trasporto deve essere versato da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita e che usano il servizio di trasporto, un corrispettivo determinato dall'Autorità, ai fini del bilanciamento del sistema;

Vista la legge n. 481/1995;

Visto il decreto legislativo n. 164/2000;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2000, che individua la rete nazionale dei gasdotti, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000;

Vista la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00, di avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, all'art. 23, comma 2, all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento e dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl), delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete (di seguito: delibera n. 146/00);

Vista la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 150/00, di avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di definizione degli obblighi di informazione tra imprese del gas (di seguito: delibera n. 150/00);

Vista la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001, recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo di terminali di Gnl (di seguito: deliberazione n. 120/01), in particolare gli articoli 14 e 15, con i quali l'Autorità ha adottato, fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, disposizioni urgenti in materia di conferimento delle capacità e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema;

Vista la comunicazione dell'Autorità 18 settembre 2001, recante chiarimenti in ordine all'attuazione della deliberazione n. 120/01 e alla disciplina di accesso alle reti di trasporto di gas naturale;

Viste le delibere dell'Autorità 10 ottobre 2001, n. 224/01, 10 ottobre 2001, n. 232/01, 10 ottobre 2001, n. 233/01, 10 ottobre 2001, n. 234/01, 10 ottobre 2001, n. 235/01, 22 novembre 2001, n. 273/01, 22 novembre 2001, n. 274/01, 22 novembre 2001, n. 275/01, 22 novembre 2001, n. 276/01, 22 novembre 2001 n. 277/01, 22 novembre 2001, n. 278/01, 22 novembre 2001, n. 279/01, 22 novembre 2001, n. 280/01, 22 novembre 2001, n. 281/01, 22 novembre 2001, n. 282/01, 22 novembre 2001, n. 283/01, 22 novembre 2001, n. 284/01, 22 novembre 2001, n. 285/01, 22 novembre 2001, n. 287/01, con le quali l'Autorità ha apportato modifiche ad alcune delle clausole contenute in contratti di trasporto stipulati ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 120/01;

Vista la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2002, recante criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale, in particolare l'art. 11;

Vista la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2002, di adozione di direttiva concernente l'adeguamento dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi nel settore del gas naturale al potere calorifico superiore effettivo;

Vista la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2002, n. 91/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 30 maggio 2002, recante disciplina dell'accesso di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, nel caso di realizzazione di nuovi terminali di Gnl e di loro potenziamento (di seguito: deliberazione n. 91/02);

Considerato che le disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto caratterizzato da un'attività di autoregolazione posta in essere dall'impresa di trasporto, nel rispetto di criteri fissati dall'Autorità, alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformità dell'autoregolazione delle imprese di trasporto a detti criteri;

Considerato che il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto:

a) l'accesso al servizio di trasporto, che consiste nelle procedure finalizzate a definire sia il rapporto contrattuale tra impresa di trasporto e utenti, sia la capacità che rileva ai fini dell'erogazione del servizio medesimo;

b) l'erogazione del servizio di trasporto, che consiste nell'uso della rete secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra l'impresa di trasporto e gli utenti;

Considerato che consegue che il codice di rete deve contenere:

a) regole finalizzate ad individuare gli utenti coi quali l'impresa di trasporto è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonché a determinare la capacità di trasporto che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo;

b) condizioni generali del contratto di trasporto che l'impresa di trasporto è tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso alla rete ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera *a)*;

Considerato che ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione relativi all'accesso e all'erogazione del servizio di trasporto, nonché dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rete, l'Autorità necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo;

Considerato che per assicurare il libero accesso al servizio di trasporto a parità di condizioni, è necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, ai piani di realizzazione di nuova capacità della rete di trasporto e del suo potenziamento, ai consumi dei clienti ai punti di uscita e di riconsegna;

Considerato che la realizzazione di nuovi gasdotti finalizzati al trasporto di gas naturale da sistemi esteri interconnessi al sistema nazionale del gas e il potenziamento di gasdotti esistenti, consentono a nuovi operatori di entrare nel mercato, promuovendo la concorrenza, garantendo il soddisfacimento della domanda crescente del mercato interno e accrescendo la sicurezza degli approvvigionamenti;

Considerato che le esigenze di cui al precedente alinea sono anche soddisfatte dalla realizzazione e dal potenziamento di gasdotti finalizzati al trasporto di gas naturale rigassificato da nuovi terminali di Gnl alla rete nazionale di gasdotti, costituendo detti terminali parte di un sistema di approvvigionamento volto all'importazione di gas naturale in Italia;

Considerato che il sistema del gas naturale in Italia dipende dagli approvvigionamenti dall'estero, in particolare da Paesi non appartenenti all'Unione europea; e che il mercato internazionale del gas, rilevante ai fini degli approvvigionamenti, è basato su contratti di importazione di durata pluriennale di tipo take or pay, o comunque connotati dalla previsione di impegni di prelievo annuali garantiti e con flessibilità variabili;

Considerato che l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'accesso al servizio di trasporto può essere rifiutato «nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE»; e che tale previsione evidenzia l'esigenza di tutelare gli approvvigionamenti che siano garantiti con questa tipologia di contratti di importazione;

Considerato che l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che «l'accesso non può essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o di connessione», ciò che consente il riconoscimento a detto cliente di un diritto di accesso prioritario nel rapporto con altri soggetti interessati all'accesso al sistema;

Considerato che la disciplina del diritto di accesso prioritario di cui al precedente alinea, costituisce una deroga ai criteri generali che l'Autorità fissa in materia di conferimento di capacità di trasporto e di capacità di rigassificazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;

Considerato che gli interventi volti alla realizzazione di nuova capacità di trasporto e al potenziamento di capacità esistenti nei gasdotti finalizzati al trasporto da sistemi esteri interconnessi a quello nazionale, nonché nei gasdotti finalizzati al trasporto da terminali di Gnl alla rete nazionale di gasdotti costituiscono presupposto per il riconoscimento di un diritto di accesso prioritario al servizio di trasporto;

Considerato inoltre che è emersa l'esigenza degli utenti, rappresentata dai partecipanti all'attività del gruppo di lavoro, relativo, tra l'altro, alla determinazione dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema, istituito ai sensi delle delibere n. 146/00 e n. 150/00, di poter scambiare o di poter cedere la capacità di entrata o di uscita, assegnata ai medesimi utenti, nonché il gas immesso nella rete nazionale di gasdotti;

Considerato inoltre che la disciplina provvisoria prevista dall'art. 14 della deliberazione n. 120/01, in merito alle modalità di accesso al servizio di trasporto ed alle modalità di accesso ai terminali di Gnl, cessa di avere efficacia con «l'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 e non oltre il 30 settembre 2002».

Ritenuto che sia opportuno al fine della verifica di conformità dei codici di rete ai criteri fissati dall'Autorità, assicurare che detti codici siano redatti in forma omogenea, definendone l'articolazione minima;

Ritenuto che sia opportuno che ai fini della verifica di cui al precedente alinea, nonché ai fini della vigilanza dell'Autorità sulla corretta applicazione del codice di rete ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 164/2000, il codice di rete positivamente verificato sia pubblicato nel sito internet dell'Autorità; e che i successivi aggiornamenti di detto codice acquistino efficacia dalla rispettiva data di pubblicazione nel medesimo sito internet, dopo verifica di conformità;

Ritenuto che sia opportuno imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed informazioni da trasmettere sia all'Autorità sia agli utenti che intendano accedere al servizio di trasporto;

Ritenuto che sia opportuno richiedere, anche a soggetti rilevanti diversi dalle imprese di trasporto, quali le imprese che esercitano l'attività di importazione, informazioni e dati, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/1995, al fine di consentire all'Autorità un efficace esercizio dei propri poteri di regolazione e di vigilanza ed in considerazione degli episodi di congestione in alcuni punti di entrata della rete di trasporto interconnessi con l'estero, verificatisi durante i conferimenti per l'anno termico 2001-2002;

Ritenuto che sia opportuno assicurare, per quanto concerne i soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione, maggiore tutela ai titolari di contratti che includono clausole di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva n. 98/30/CE, assicurando a detti soggetti una priorità di accesso, limitatamente alla quantità media giornaliera prevista dai relativi contratti;

Ritenuto che sia opportuno assicurare, al fine di definire una disciplina coerente con la prassi commerciale che caratterizza il mercato delle importazioni, ai titolari di contratti di importazione pluriennali una priorità nell'accesso al sistema di trasporto, tale da dare a detti soggetti certezza nell'accesso e, conseguentemente, nei flussi dei ricavi derivanti dalla vendita del gas importato;

Ritenuto che sia opportuno assicurare ai titolari di contratti di importazione pluriennali che la capacità di trasporto, nei punti di entrata interconnessi con l'estero, venga conferita per un periodo di tempo pluriennale e per una quota determinata in ragione della flessibilità prevista nei relativi contratti di importazione;

Ritenuto che sia opportuno limitare, al fine di favorire la concorrenza e di permettere a nuovi operatori di entrare nel mercato, il conferimento pluriennale di cui al precedente alinea ad un periodo di tempo non superiore a cinque anni e alla sola quantità media giornaliera dei relativi contratti di importazione pluriennali;

Ritenuto opportuno che il regime generale prefigurato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 164/2000, sia ricondotto, nel caso della realizzazione di nuova capacità di trasporto di gas naturale e del suo potenziamento, entro un quadro di regole certe al fine di rendere possibile la programmazione degli investimenti per lo sviluppo del sistema nazionale del gas;

Ritenuto opportuno che le regole di cui al precedente alinea abbiano ad oggetto l'estensione temporale e quantitativa del diritto di accesso prioritario, che viene riconosciuto al soggetto utilizzatore che sostenga il costo per la costruzione delle opere necessarie finalizzate a rimuovere l'impedimento all'accesso, in misura coerente con l'esigenza di compensare l'impegno finanziario sostenuto;

Ritenuto opportuno che l'accertamento del diritto di accesso prioritario al servizio di trasporto avvenga secondo le modalità previste per l'accertamento dell'esistenza del diritto di accesso prioritario al servizio di rigassificazione, disciplinate dalla deliberazione n. 91/02;

Ritenuto opportuno che l'accertamento del diritto di accesso prioritario di cui al precedente alinea:

a) comporti la necessità per l'impresa di trasporto di negoziare con il soggetto titolare dell'accesso prioritario le condizioni economiche di erogazione del servizio di trasporto, purché dette condizioni siano rese pubbliche;

b) renda necessario integrare la deliberazione n. 311/01 al fine di garantire separata evidenza all'esercizio del servizio di trasporto realizzato nelle forme di cui alla precedente lettera *a)*, rispetto all'esercizio del medesimo servizio a cui sono applicate le condizioni tecniche ed economiche adottate dall'Autorità;

Ritenuto opportuno che i corrispettivi per il bilanciamento del sistema, nonché la conseguente disciplina relativa ai conguagli ai quali le imprese di trasporto sono tenute con riferimento al periodo di applicazione delle penali e dei corrispettivi di bilanciamento relativi ai contratti di trasporto stipulati nell'anno termico 2001-2002 siano definiti, in deroga alle disposizioni della deliberazione n. 120/01;

Ritenuto opportuno che sia prorogata l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01 relativamente alle modalità di accesso ai terminali di Gnl;

Delibera:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120 (di seguito: deliberazione n. 120/01), e le seguenti definizioni:

a) capacità di trasporto conferita, o capacità conferita, è la capacità di trasporto determinata dall'esito del conferimento della quale il singolo richiedente ha diritto a disporre secondo le modalità ed i limiti del presente provvedimento;

b) capacità di trasporto disponibile, o capacità disponibile, è la capacità di trasporto non conferita;

c) capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero è la capacità pubblicata nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 164/2000;

d) disequilibrio è il valore della differenza fra l'energia del gas riconsegnato e l'energia del gas consegnato su base giornaliera per ciascun utente nell'aggregazione dei punti di consegna e di riconsegna;

e) Ministero è il Ministero delle attività produttive;

f) scostamento è la differenza per ciascun utente e per ciascun punto di consegna o riconsegna fra la capacità utilizzata e la capacità conferita su base giornaliera;

g) servizio di trasporto continuo è il trasporto del gas da uno o più punti di consegna a uno o più punti di riconsegna garantito come continuo, eccetto casi di forza maggiore o di emergenza;

h) servizio di trasporto interrompibile è il trasporto del gas da uno o più punti di consegna a uno o più punti di riconsegna soggetto a interrompibilità, con onere di preavviso da parte dell'impresa di trasporto.

Art. 2.

Oggetto ed ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasporto e dispacciamento in condizioni di normale esercizio, prevedendo obblighi a carico dei soggetti che erogano detti servizi.

PARTE II

ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

Titolo I

OBBLIGHI INFORMATIVI A BENEFICIO DEGLI UTENTI

Art. 3.

Descrizione della rete

3.1 L'impresa di trasporto, nel proprio sito internet, pubblica la seguente documentazione:

a) rappresentazione geografica dei gasdotti della rete di trasporto, con l'ubicazione degli impianti principali;

b) rappresentazione schematica della rete di cui alla lettera *a)*, comprendente le caratteristiche tecniche dei gasdotti e dei principali impianti, l'indicazione dei punti di consegna e di riconsegna e le interconnessioni con altre reti;

3.2 L'impresa maggiore, nel proprio sito internet, pubblica la rappresentazione geografica della rete nazionale di gasdotti, comprendente l'indicazione dei punti di entrata e uscita, delle parti facenti capo alle diverse imprese di trasporto, e pubblica l'indicazione dei collegamenti agli stoccaggi e alle infrastrutture minerarie per la coltivazione, dei gasdotti di importazione e di esportazione e degli impianti di rigassificazione di Gnl.

Art. 4.

Piani di esercizio, di potenziamento e di conferimento

4.1 L'impresa di trasporto pubblica, nel proprio sito internet, la seguente documentazione:

a) piani di esercizio, annuali e biennali, della rete di trasporto, i quali indicano il livello di affidabilità della fornitura sia in condizioni normali sia in condizioni speciali per andamento climatico, per disponibilità di infrastrutture di trasporto e per disponibilità di gas;

b) piani di realizzazione di nuova capacità e di potenziamento, quinquennali e decennali, della rete di trasporto, i quali indicano, con riferimento alle rispettive scadenze, l'elenco dei potenziamenti programmati, dei nuovi allestimenti e delle dismissioni, nonché le caratteristiche e le prestazioni e le disponibilità di capacità delle infrastrutture previste unitamente alla metodologia utilizzata per la loro determinazione;

c) il piano dei conferimenti di capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero per un periodo decennale.

4.2 La pubblicazione dei piani di esercizio, di realizzazione di nuova capacità e di potenziamento della rete di trasporto di cui al comma 4.1, lettere *a)* e *b)*, è effettuata entro il 1° settembre 2002 ed è aggiornata annualmente. La pubblicazione del piano dei conferimenti di cui al comma 4.1, lettera *c)*, è effettuata entro il 1° novembre 2002 ed è aggiornata annualmente.

Art. 5.

Profili di prelievo

5.1 L'impresa di trasporto tiene un registro dei profili di prelievo per tutti i punti di riconsegna, a partire dal 1° gennaio 1999, provvedendo al suo aggiornamento entro il 1° gennaio di ciascun anno. Il registro consente l'estrazione dei dati giornalieri di prelievo per ogni singolo punto di riconsegna situato sulla propria rete.

5.2 L'impresa di trasporto rende disponibile, su richiesta del cliente allacciato alla propria rete, i dati di prelievo che lo riguardano.

Art. 6.

Capacità di trasporto

6.1 L'impresa di trasporto almeno mensilmente pubblica nel proprio sito internet:

a) le capacità di trasporto conferite e disponibili nei punti di entrata, uscita e riconsegna, sia per il servizio di trasporto continuo, sia per il servizio di trasporto interrompibile;

b) la variazione della capacità di trasporto derivante da interventi previsti sulla rete per manutenzione o nuove realizzazioni e potenziamenti.

Titolo II

OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ

Art. 7.

Dati, informazioni e documenti da trasmettere all'Autorità

7.1 L'impresa di trasporto comunica all'Autorità, entro il 1° novembre di ogni anno il piano, annuale e pluriennale, dei conferimenti di capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero con l'indicazione dei soggetti a cui sono state conferite tali capacità.

7.2 L'impresa di trasporto comunica all'Autorità entro il giorno 15 di ogni mese i dati e le informazioni riguardanti le capacità richieste, conferite e utilizzate da ciascun utente nei singoli punti di consegna e riconsegna, le transazioni di capacità e di gas tra utenti, i nuovi conferimenti.

7.3 L'impresa di trasporto comunica all'Autorità, entro trenta giorni dalla loro applicazione, le modalità di allocazione dei volumi di gas misurati nel caso di punti di consegna e riconsegna condivisi tra più utenti.

7.4 L'impresa di trasporto trasmette all'Autorità all'inizio di ciascun anno termico:

a) rapporti che descrivano la ripartizione di compiti e responsabilità tra l'impresa di trasporto e le imprese di stoccaggio in merito alla movimentazione del gas da o verso i singoli impianti di stoccaggio;

b) rapporti contenenti l'indicazione delle prestazioni della rete nelle principali situazioni di esercizio, normale e speciale, nonché la descrizione delle modalità, delle metodologie utilizzate e dei sistemi utilizzati per la loro determinazione e la descrizione delle modalità e dei sistemi impiegati per la verifica dei programmi di trasporto richiesti dagli utenti, nonché i vincoli tecnici e gestionali e le loro modalità di determinazione.

7.5 Coloro che presentano richiesta di accesso al servizio di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero, trasmettono contestualmente all'Autorità copia dei contratti di importazione, con facoltà di omettere le parti aventi ad oggetto le variabili economiche riferite al prezzo di acquisto del gas, che hanno dato origine alla richiesta di accesso.

Titolo III

CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

Art. 8.

Richiesta di conferimento di capacità di trasporto

8.1 La richiesta di conferimento della capacità di trasporto, da parte di soggetti che hanno i requisiti per accedere al servizio ai sensi degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 164/2000, deve indicare:

a) i termini temporali e le possibili estensioni del contratto per cui viene richiesto l'accesso;

b) nel caso di vendita ai clienti finali, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002;

8.2 La richiesta di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero deve contenere, oltre ai dati di cui al precedente comma 8.1, l'indicazione delle quantità contrattuali, comprensive delle possibilità di modulazione annuali e stagionali ed in particolare:

a) l'eventuale titolarità di contratti di tipo take or pay sottoscritti prima del 10 agosto 1998;

b) l'autorizzazione all'attività d'importazione, rilasciata dal Ministero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000;

c) le quantità contrattuali media giornaliera e massima giornaliera, per tutti i contratti di importazione.

Art. 9.

Conferimento di capacità per il servizio di trasporto continuo

9.1 L'impresa di trasporto conferisce le capacità per il servizio di trasporto continuo entro il 1° settembre di ogni anno, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno, con le seguenti modalità:

a) ai soggetti richiedenti, che siano titolari di contratti di importazione pluriennali, per periodi non superiori a cinque anni termici nei punti di entrata interconnessi con l'estero;

b) in tutti gli altri casi, per periodi di un anno termico.

9.2 Le richieste di conferimento dovranno essere presentate all'impresa di trasporto:

a) per il conferimento di cui al comma 9.1, lettera *a)*, entro il 1° agosto del secondo anno anteriore a quello nel quale viene effettuato il conferimento;

b) per il conferimento di cui al comma 9.1 lettera *b)*, entro il 1° agosto del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.

9.3 L'impresa di trasporto nel corso dell'anno termico conferisce la capacità che si renda disponibile, anche a seguito di incrementi di capacità nonché a seguito di avviamento di nuovi punti di consegna e di riconsegna, nel corso del medesimo anno termico. A tal fine le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro sette giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacità di cui al comma 6.1. I conferimenti avvengono secondo le disposizioni contenute nel presente articolo in quanto applicabili.

9.4 Nei punti di entrata interconnessi con l'estero l'impresa di trasporto conferisce la capacità di trasporto con il seguente ordine di priorità:

a) ai soggetti titolari di contratti di tipo take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, limitatamente alla quantità contrattuale media giornaliera;

b) ai soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, limitatamente alla quantità contrattuale media giornaliera;

c) ai soggetti titolari di contratti di importazione di durata annuale, nonché ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, per la differenza tra la quantità contrattuale massima giornaliera e la quantità contrattuale media giornaliera;

d) ai soggetti titolari di contratti diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.

9.5 Nel caso in cui le capacità richieste siano superiori alle capacità di trasporto conferibili, l'impresa di trasporto ripartisce *pro quota* tali capacità. Nei punti di entrata interconnessi con l'estero, la ripartizione *pro quota* avviene nel rispetto delle priorità di accesso di cui al precedente comma 9.4;

9.6 L'impresa di trasporto comunica all'Autorità l'esito della procedura di cui ai commi precedenti, entro quindici giorni dal suo completamento.

Art. 10.

Conferimento di capacità per il servizio di trasporto interrompibile

10.1 L'impresa di trasporto conferisce la capacità per il servizio di trasporto interrompibile entro il 1° settembre di ogni anno, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno.

10.2 L'impresa di trasporto prevede tipologie di trasporto interrompibile differenziate in funzione del periodo di preavviso, dell'entità della capacità interrotta, della durata dell'interruzione, della frequenza dell'interruzione nel corso dell'anno o della stagione e della priorità di interruzione.

10.3 Nel caso in cui le capacità richieste siano superiori alle capacità di trasporto conferibili si procede alla ripartizione delle capacità con il criterio *pro quota*.

10.4 L'impresa di trasporto comunica all'Autorità l'esito della procedura di cui ai commi precedenti, entro quindici giorni dal suo completamento.

Art. 11.

Accesso prioritario al servizio di trasporto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000

11.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo nel caso in cui l'impresa di trasporto rifiuti di provvedere alla realizzazione o al potenziamento delle opere di cui al successivo comma 11.2, richiesti dall'utente medesimo.

11.2 L'accesso prioritario al servizio di trasporto continuo, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, si applica limitatamente al caso il cui l'utente sostenga, anche attraverso il ricorso alla finanza di progetto, il costo delle opere necessarie per la realizzazione di nuovi gasdotti e per il potenziamento dei gasdotti esistenti riconducibili alle seguenti tipologie:

a) gasdotti finalizzati al trasporto di gas naturale da sistemi esteri interconnessi al sistema nazionale del gas;

b) gasdotti finalizzati al trasporto di gas naturale rigassificato da terminali di Gnl alla rete nazionale di gasdotti.

11.3 La nuova capacità di trasporto, a cui si riferisce il comma 11.2, lettera *a)*, deve entrare in servizio dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, fino al raggiungimento di una capacità di trasporto in entrata dall'estero via gasdotto pari a 75 milioni di metri cubi al giorno, misurati alle condizioni standard, addizionali rispetto alla capacità di trasporto pubblicata dal Ministero nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia per l'anno termico 2002-2003, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 164/2000. In ogni caso tale nuova capacità deve entrare in servizio non oltre il 31 dicembre 2015.

11.4 L'accesso prioritario, di cui al comma 11.2, riguarda una quota della nuova capacità di trasporto, nei corrispondenti punti di entrata, resa disponibile per mezzo di opere il cui costo di costruzione sia stato sostenuto dagli utenti. La quota non può essere superiore all'80 per cento della nuova capacità, per un periodo di tempo non superiore a venti anni, decorrenti dalla data di entrata in servizio.

11.5 L'impresa di trasporto negozia con l'utente titolare dell'accesso prioritario di cui al precedente comma 11.4 le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di trasporto e dispacciamento. Dette condizioni negoziate sono rese note mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità e nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

11.6 A nessun utente è consentito di essere titolare di un accesso prioritario ad una capacità di trasporto che sia superiore a un terzo della capacità complessiva di cui al comma 11.3.

11.7 L'utente interessato alla realizzazione di nuovi gasdotti e al loro potenziamento invia all'Autorità una comunicazione contenente i seguenti elementi:

a) identificazione del gasdotto presso il quale si rende disponibile la nuova capacità di trasporto;

b) data di entrata in servizio del nuovo gasdotto o del potenziamento;

c) nuova capacità di trasporto che si rende disponibile alla data di cui alla lettera *b)* ed eventualmente in date successive, quota di capacità e durata del periodo in cui si intende applicare l'accesso prioritario;

d) descrizione, supportata da documentazione di riscontro, delle modalità adottate per sostenere il costo delle opere necessarie per la costruzione di gasdotti, con identificazione dei soggetti utilizzatori della nuova capacità che vi contribuiscono;

e) copia degli atti amministrativi necessari per la costruzione e per l'esercizio dei gasdotti.

11.8 Decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, senza contraria determinazione dell'Autorità, la titolarità dell'accesso prioritario si intende accertata. Comunicazioni provenienti da diversi utenti interessati sono valutate dall'Autorità nell'ordine temporale di ricezione.

11.9 La titolarità dell'accesso prioritario non può essere ceduta, salvo il caso in cui un altro utente si sostituisca, con procedure trasparenti, all'utente titolare assumendone tutti gli impegni finanziari relativi al costo di costruzione degli impianti.

11.10 L'Autorità pubblica e aggiorna nel proprio sito internet l'elenco degli utenti titolari dell'accesso prioritario, con l'indicazione della capacità di trasporto e del periodo di tempo oggetto della titolarità medesima.

11.11 Gli utenti titolari dell'accesso prioritario inviano all'Autorità comunicazione di ogni variazione, intervenuta successivamente alla pubblicazione di cui al comma 11.10, degli elementi oggetto della comunicazione di cui al comma 11.7. Tale adempimento deve essere effettuato entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal verificarsi di ogni singola variazione.

11.12 Il mancato utilizzo su base annuale, per cause diverse dalla forza maggiore, di parte della quota di capacità di trasporto oggetto dell'accesso prioritario, determina la decadenza dall'accesso prioritario limitatamente alla parte interessata.

11.13 Al fine della verifica su quanto previsto dal comma precedente, l'impresa di trasporto trasmette all'Autorità, entro il 15 gennaio di ciascun anno, i valori delle quantità di gas trasportato per conto degli utenti titolari dell'accesso prioritario.

11.14 La quota di nuova capacità alla quale non si applica l'accesso prioritario ai sensi dei commi 11.4 e 11.6, e la quota di capacità limitatamente alla quale il titolare del diritto di accesso prioritario è decaduto da tale diritto ai sensi del comma 11.12, sono conferite in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del presente provvedimento, e disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità n. 120/01 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 12.
Nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali

12.1 L'utente che attivi una nuova fornitura nei confronti di un cliente finale in precedenza servito da un altro utente, ha titolo ad ottenere il conferimento della capacità strumentale a detta nuova fornitura. A tal fine l'utente trasmette all'impresa di trasporto la relativa richiesta di capacità, impegnandosi ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164/2000.

12.2 L'impresa di trasporto conferisce all'utente che abbia presentato richiesta ai sensi del comma 12.1 la relativa capacità, riducendo di un pari ammontare la capacità conferita all'utente che in precedenza serviva il medesimo cliente finale.

Art. 13.
Mercato regolamentato delle capacità e del gas

13.1 La cessione e lo scambio di capacità di entrata o di uscita assegnate agli utenti nonché la cessione e lo scambio del gas immesso nella rete nazionale di gasdotti sono effettuati sulla base di procedure definite con provvedimento dell'Autorità.

Art. 14.
Garanzia finanziaria

14.1 L'impresa di trasporto può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento ai sensi degli articoli 9 e 10 e dalla conseguente erogazione del servizio.

14.2 L'importo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio non può essere superiore ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del contratto, moltiplicato per la capacità conferita. La garanzia vale per tutta la durata del contratto di trasporto.

PARTE III
EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Titolo I
CONDIZIONI MINIME PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 15.
Prenotazione, assegnazione, riassegnazione

15.1 L'impresa di trasporto esegue, nell'esercizio dell'attività di dispacciamento, i programmi di consegna e riconsegna di cui al presente articolo.

15.2 Gli utenti eseguono giornalmente, o settimanalmente con dettaglio giornaliero, la prenotazione delle capacità di trasporto entro le capacità conferite e la corrispondente programmazione delle consegne e delle riconsegne di gas.

15.3 L'impresa di trasporto assegna agli utenti le capacità prenotate, ed esegue i programmi di consegna e di riconsegna di cui al comma 15.1, e qualora l'utente riformuli la prenotazione, ed in presenza di capacità disponibile, riassegna capacità in punti di consegna o di riconsegna diversi rispetto a quelli originariamente assegnati.

15.4 L'impresa di trasporto rende disponibile per il servizio di trasporto interrompibile la capacità di trasporto che risulta non assegnata ai sensi del presente articolo.

Art. 16.

Bilanciamento

16.1 Gli utenti assicurano il bilanciamento giornaliero tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete.

16.2 L'utente che non assicuri il bilanciamento giornaliero è tenuto a versare all'impresa di trasporto i corrispettivi determinati ai sensi dell'art. 17.

16.3 L'impresa di trasporto è tenuta a riconsegnare agli utenti la stessa quantità di energia da questi ultimi immessa nei punti di entrata.

16.4 L'impresa di trasporto comunica a ciascun utente l'entità stimata del suo disequilibrio e scostamento al fine di consentirne la correzione.

16.5 Qualora l'impresa di trasporto non effettui la comunicazione di cui al comma 16.4, al fine della determinazione dei corrispettivi di cui ai commi 17.1, 17.2 e 17.3, si considera un arco temporale per il quale risulti possibile la correzione di cui al comma 16.4.

16.6 Ai fini del bilanciamento nel caso di punti di consegna e di riconsegna condivisi da più utenti, si applica la regola di allocazione tra quelle previste nel codice di rete, su cui si forma l'accordo degli utenti interessati ai singoli siti. In mancanza di accordo, si applica la regola del *pro quota* riferita ai programmi comunicati ai sensi dell'art. 15.

16.7 L'impresa di trasporto specifica le modalità con le quali stima e le modalità con le quali verifica il disequilibrio e lo scostamento dell'utente di cui al comma 16.4. Le tolleranze di cui all'art. 17 sono commisurate all'imprecisione delle stime di cui al comma 16.4.

Art. 17.

Corrispettivi per il bilanciamento

17.1 Nel caso in cui il disequilibrio dell'utente risulti superiore all'8 per cento ma inferiore o eguale al 15 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 0,1 euro/GJ al disequilibrio dell'utente superiore all'8 per cento ma inferiore o eguale al 15 per cento.

17.2 Nel caso in cui il disequilibrio dell'utente risulti superiore al 15 per cento, l'impresa di trasporto applica al disequilibrio dell'utente superiore al 15 per cento un corrispettivo pari a 0,3 euro/GJ, ferma restando l'applicazione del corrispettivo di cui al comma 17.1.

17.3 Non sono dovuti corrispettivi nel caso di disequilibri inferiori a 6.000 GJ.

17.4 Nel caso in cui, almeno una volta in un anno, un utente non immetta in rete nell'arco di trenta giorni la stessa quantità di energia prelevata nel medesimo arco temporale, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo di bilanciamento pari ad 1,25 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di entrata in rete dagli stoccaggi, moltiplicato per la massima capacità utilizzata in tale punto dall'utente nell'anno, non preventivamente conferita.

17.5 Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di entrata da produzione nazionale superiore al 4 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di entrata in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese. Nel caso in cui si verifichi uno scostamento in un punto di entrata interconnesso con l'estero superiore al 2 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di entrata in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese.

17.6 I corrispettivi di cui al comma 17.5 non trovano applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero ai sensi dell'art. 8, comma 7 del decreto legislativo n. 164/2000.

17.7 Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di uscita superiore al 5 per cento ma inferiore o eguale al 15 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di uscita in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 5 per cento ma inferiore o eguale al 15 per cento.

17.8 Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di uscita superiore al 15 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,5 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di uscita in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 15 per cento, ferma restando l'applicazione del corrispettivo di cui al comma 17.7.

17.9 Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di riconsegna superiore al 10 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare annuale del corri-

spettivo unitario di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 10 per cento.

17.10 Per le verifiche degli scostamenti di cui ai precedenti commi 17.5, 17.7 e 17.8 e 17.9 l'impresa di trasporto utilizza il potere calorifico superiore effettivo.

17.11 L'utente, ai fini del proprio bilanciamento, può delegare l'impresa di trasporto ad avvalersi della capacità di stoccaggio eventualmente conferitagli.

Titolo II

TUTELA DEI CONTRAENTI

Art. 18.

Risoluzione delle controversie

18.1 In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto, e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Adozione ed aggiornamento del codice di rete

19.1 L'impresa di trasporto redige il codice di rete, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, sulla base dello schema di codice di rete allegato al presente provvedimento (allegato *A*).

19.2 L'impresa di trasporto procede alla predisposizione e all'aggiornamento del codice di rete sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate.

19.3 Il codice di rete approvato ovvero modificato, viene pubblicato dall'Autorità nel proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 20.

Disposizioni transitorie in materia di conferimento di capacità di trasporto

20.1 In deroga a quanto previsto al comma 9.1, nell'anno termico 2002-2003 e nell'anno termico 2003-2004 la capacità di trasporto, per il servizio di trasporto continuo, è conferita per periodi di un anno termico, in tutti i punti di consegna e di riconsegna.

20.2 In deroga al comma 9.2, lettera *b)*, per il conferimento per l'anno termico 2002-2003, le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro il 1° settembre 2002. In tale conferimento, in deroga al comma 9.4, il limite di cui allo stesso comma 9.4, lettere *a)* e *b)*, è aumentato di due terzi della differenza tra la quantità contrattuale massima giornaliera e la quantità contrattuale media giornaliera.

20.3 Per il conferimento per l'anno termico 2003-2004, le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro il 1° agosto 2003. In tale conferimento, in deroga al comma 9.4, il limite di cui al comma 9.4, lettere *a)* e *b)*, è aumentato di un terzo della differenza tra la quantità contrattuale massima giornaliera e la quantità contrattuale media giornaliera.

20.4 In deroga al comma 9.2, lettera *a)*, per il conferimento per il quinquennio compreso tra l'anno termico 2004 - 2005 e l'anno termico 2008 - 2009, le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro il 1° agosto 2003.

Art. 21.

Disposizioni transitorie in materia di cessione e di scambio di capacità e di gas

21.1 Fino alla definizione delle procedure di cui al comma 13.1, è consentita agli utenti la cessione e lo scambio di capacità di entrata o di uscita ad essi assegnate, nonché la cessione e lo scambio del gas immesso nella rete nazionale di gasdotti.

21.2 Le condizioni economiche relative alla cessione e agli scambi, effettuati ai sensi del comma 21.1, sono comunicate mensilmente all'Autorità, che vigila affinché tali cessioni e scambi avvengano in condizioni concorrenziali e non vi siano ostacoli alla parità di condizioni di accesso al sistema, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000.

Art. 22.

Conguagli relativi ai corrispettivi per il bilanciamento

22.1 Ai fini dei conguagli relativi ai corrispettivi per il bilanciamento, previsti dai contratti di trasporto in deroga di cui all'art. 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01, come modificati dall'Autorità:

a) per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre 2001 ed il 20 dicembre 2001, non sono dovuti i corrispettivi per il disequilibrio e lo scostamento;

b) per il periodo che intercorre tra il 21 dicembre 2001 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento, si applicano i corrispettivi di cui all'art. 17 ed i corrispettivi di cui all'art. 11 della deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02.

Art. 23.

Accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl

23.1 Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01 relativamente al servizio di rigassificazione di Gnl sono prorogate sino al 30 settembre 2003.

Art. 24.

Modificazione della deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01

24.1 Dopo l'art. 9, comma 9.6, della deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002, è aggiunto il seguente comma:

«9.7 Nella redazione dei rendiconti di cui al presente articolo, le imprese di trasporto danno distinta evidenza alle componenti patrimoniali ed economiche distinguendo tra la quota di nuova capacità a cui è accertato l'accesso prioritario e la restante quota di capacità, di cui alla deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02.».

Art. 25.

Pubblicazione ed entrata in vigore

25.1 Nei rapporti contrattuali in essere, le condizioni convenute tra l'impresa di trasporto e l'utente restano in vigore sino all'approvazione del codice di rete ai sensi dell'art. 19, ad eccezione di quelle incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore.

25.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito Internet dell'Autorità.

Milano, 17 luglio 2002

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI CODICE DI RETE

L'impresa di trasporto redige il codice di rete, ai sensi dell'art. 19, della presente deliberazione dell'Autorità sulla base del seguente schema di codice di rete.

1. Sezione *informazione*, articolata in quattro capitoli:

Contesto normativo.

Il capitolo descrive il contesto normativo comprensivo delle norme di legge e dei provvedimenti dell'Autorità, e delle altre disposizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di rete.

Descrizione della rete e della sua gestione.

Il capitolo descrive, anche con il rinvio ad allegati, la rete dell'impresa di trasporto ed i servizi di dispacciamento. Fornisce in particolare:

a) la rappresentazione geografica in scala adeguata dei gasdotti con l'ubicazione degli impianti principali;

b) la rappresentazione schematica dei gasdotti e dei principali impianti, con l'indicazione dei punti di consegna e di riconsegna, delle interconnessioni con altre reti e delle caratteristiche tecniche; per la rete nazionale di gasdotti, questa rappresentazione contiene l'indicazione dei punti di entrata e di uscita, delle parti facenti capo alle diverse imprese di trasporto; contiene anche l'indicazione dei collegamenti agli stoccaggi, ai gasdotti di importazione e di esportazione e agli impianti di rigassificazione di Gnl;

c) la descrizione dei servizi di dispacciamento, con particolare riferimento alla previsione di breve periodo, all'esecuzione dei programmi di trasporto, alla modulazione su base oraria e al bilanciamento operativo, nonché la descrizione delle risorse e dei sistemi impiegati;

d) l'indicazione delle prestazioni della rete nelle principali situazioni di esercizio, normale e speciale, nonché la descrizione delle modalità e dei sistemi utilizzati per la loro determinazione;

e) l'indicazione dei vincoli tecnici e gestionali e delle loro modalità di determinazione.

Descrizione dei servizi.

Il capitolo descrive i servizi che l'impresa di trasporto offre con le proprie attività di trasporto e dispacciamento.

Procedure di coordinamento informativo.

Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra l'impresa di trasporto e gli utenti, e le modalità che ne assicurano la riservatezza. Il capitolo descrive altresì le modalità di formazione del personale degli utenti per l'impiego dei suddetti sistemi.

2. Sezione *accesso al servizio di trasporto*, articolata in due capitoli:

Conferimento di capacità di trasporto.

Il capitolo descrive le modalità per la presentazione delle richieste di conferimento e la procedura di conferimento di capacità, con l'indicazione delle durate dei periodi di conferimento, delle modalità di determinazione delle capacità conferibili, della cadenza dei conferimenti.

Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna.

Il capitolo descrive la procedura per la richiesta di allacciamento e gli adempimenti per la realizzazione dei punti di consegna e di riconsegna, quali, ad esempio, lo studio di fattibilità, la definizione delle opere necessarie, le garanzie richieste, la predisposizione del progetto esecutivo, le autorizzazioni e i provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione dei lavori e la realizzazione dell'opera.

L'impresa di trasporto, nello stesso capitolo, specifica le modalità di gestione, manutenzione ed esercizio dei punti di consegna e di riconsegna e degli strumenti di misura. L'impresa specifica inoltre le condizioni per gli avviamenti di nuovi punti di riconsegna, i potenziamenti e le chiusure di punti di riconsegna esistenti.

3. Sezione *erogazione del servizio di trasporto*, articolata in cinque capitoli:

Prenotazione, assegnazione e riassegnazione.

Il capitolo descrive le modalità con le quali gli utenti eseguono la prenotazione di capacità e le modalità di assegnazione di tali capacità da parte dell'impresa di trasporto, anche nel caso di vincoli di capacità e per esigenze di manutenzione. L'impresa di trasporto specifica i criteri impiegati per la determinazione di capacità, le modalità con le quali avviene lo scambio o la cessione delle capacità assegnate.

Bilanciamento.

Il capitolo descrive gli adempimenti dell'impresa di trasporto e degli utenti in merito al bilanciamento della rete, specificando, in particolare:

a) i corrispettivi applicati per il bilanciamento;

b) le modalità di calcolo ed i tempi di comunicazione delle stime giornaliere del disequilibrio e dello scostamento del singolo utente;

c) le modalità della verifica mensile del disequilibrio e dello scostamento del singolo utente;

d) le regole di allocazione delle misure e le modalità di applicazione delle disposizioni sul bilanciamento, nel caso di punti di consegna e di riconsegna condivisi da più utenti.

Misura del gas.

Il capitolo descrive le modalità per la misura della quantità del gas consegnato e riconsegnato e per la validazione delle misurazioni.

Qualità del gas.

Il capitolo descrive i requisiti di qualità del gas nei punti di consegna e di riconsegna, fra i quali:

a) gli intervalli ammessi, alle condizioni standard, dell'indice di Wobbe, del potere calorifico superiore e della densità relativa, e della loro variazione su base oraria;

b) gli intervalli ammessi di concentrazione di solfuro di idrogeno, di zolfo da mercaptani e di zolfo totale;

c) le temperature massime, espresse in ^{0}C, di punto di rugiada dell'acqua e degli idrocarburi.

Il capitolo descrive le modalità per la misura della qualità del gas consegnato e riconsegnato e per la validazione delle misurazioni.

Il capitolo specifica le modalità per la determinazione del potere calorifico superiore nei punti di consegna e di riconsegna.

Pressioni di consegna e di riconsegna.

Il capitolo specifica gli intervalli di pressione ammessi nei punti di consegna e di riconsegna.

4. Sezione *qualità del servizio:*

Qualità del servizio.

La sezione descrive gli standard di qualità commerciale e di qualità tecnica del servizio garantiti, nel rispetto delle norme e dei provvedimenti in materia.

5. Sezione *programmazione*, articolata in due capitoli:

Programmazione e gestione delle manutenzioni.

Il capitolo descrive le modalità con le quali l'impresa di trasporto programma e comunica gli interventi di manutenzione sulla rete di trasporto.

Coordinamento operativo.

Il capitolo descrive le procedure adottate dall'impresa di trasporto in merito al coordinamento operativo con le altre imprese di trasporto, con le imprese di stoccaggio, con le imprese di distribuzione e le imprese di rigassificazione di Gnl.

6. Sezione *amministrazione*, articolata in tre capitoli:

Normativa fiscale e doganale.

Il capitolo richiama le responsabilità e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che l'impresa di trasporto e gli utenti assumono in qualità di depositari fiscali e doganali.

Fatturazione e pagamento.

Il capitolo descrive le modalità di fatturazione, le modalità e le scadenze dei pagamenti.

Risoluzione delle controversie.

Il capitolo prevede che, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto, e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

7. Sezione *emergenza*, articolata in due capitoli:

Gestione delle emergenze di servizio.

Il capitolo descrive le procedure che l'impresa di trasporto attiva nel caso dell'insorgere di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento.

Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale.

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000. Nel capitolo sono descritti inoltre gli adempimenti dell'impresa di trasporto, degli utenti e dei loro clienti.

8. Sezione *aggiornamento* del codice di rete.

Nella sezione l'impresa di trasporto descrive la procedura di aggiornamento del codice di rete, nonché le modalità di partecipazione degli utenti a detta procedura.

02A10349

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 agosto 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9799
Yen giapponese	116,54
Corona danese	7,4277
Lira Sterlina	0,63910
Corona svedese	9,2590
Franco svizzero	1,4644
Corona islandese	84,38
Corona norvegese	7,4495
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57330
Corona ceca	31,293
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,11
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,5913
Lira maltese	0,4148
Zloty polacco	4,1015
Leu romeno	32308
Tallero sloveno	227,3154
Corona slovacca	44,193
Lira turca	1602000
Dollaro australiano	1,8217
Dollaro canadese	1,5435
Dollaro di Hong Kong	7,6431
Dollaro neozelandese	2,1243
Dollaro di Singapore	1,7243
Won sudcoreano	1175,39
Rand sudafricano	10,3659

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10584

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

decreto n. 800.5/R.P.969/D6 del 29 luglio 2002 - presidio «Presept in granuli», registrazione n. 16.275.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ethicon S.p.a.

02A10343

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della statua marmorea acefala di Afrodite, c.d. Venere di Cirene

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto datato 1º agosto 2002, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2002, al registro n. 6 foglio n. 69, ha decretato il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della statua marmorea acefala di Afrodite, c.d. Venere di Cirene, custodita nel Museo nazionale romano, in vista del trasferimento della scultura presso gli istituti museali della Repubblica della Libia, ritenuta l'opportunità sotto il profilo scientifico e culturale di procedere ad una collocazione del reperto presso il contesto originario di appartenenza.

02A10392

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Provolone Valpadana», registrata con Regolamento della commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio tutela Provolone Valpadana con sede in Cremona, Piazza Marconi, 3.

L'istanza di modifica del disciplinare di produzione del «Provolone Valpadana» D.O.P. riguarda la metodologia di ottenimento, con particolare riferimento alle due tipologie individuate, dolce e piccante, il periodo di stagionatura, la precisazione circa i formati e l'inserimento della possibilità di utilizzo, per il trattamento in superficie, di sostanze, nei limiti di legge ad azione antimicrobica.

Considerato che il Consorzio tutela Provolone Valpadana assicura che la modifica proposta non riduce il legame geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualità del prodotto ottenuto nel rispetto delle metodologie storicamente accettate, non determina alterazioni al prodotto né svalorizzazioni organolettiche, con il preciso intendimento di evitare al consumatore possibili confusioni trattandosi di specifiche che meglio descrivono il processo produttivo ed utili a garantire una maggiore caratterizzazione del formaggio D.O.P. «Provolone Valpadana»;

Considerato, altresì, che l'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate;

Visto il parere favorevole alle modifiche ed integrazioni espresso dalla regione Veneto, dalla regione Lombardia e dalla provincia autonoma di Trento mentre, la regione Emilia-Romagna, tramite il Servizio valorizzazione delle produzioni, ha espresso dal punto di vista tecnico, parere positivo precisando che, apparendo le modifiche di notevole entità, la deliberazione in merito da parte della giunta regionale avverrà solo dopo l'espletamento delle procedure fissate, le quali prevedono la pubblicazione della proposta di modifica nel Bollettino ufficiale della regione;

Considerato che il disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio «Provolone Valpadana», trasmesso alla Commissione U.E. per la registrazione, è il testo emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1993, ritiene di dover procedere alla pubblicazione delle sole modifiche proposte, le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Modifiche proposte al disciplinare di produzione del «Provolone Valpadana» D.O.P.

Art. 3.

Nella descrizione del formaggio «Provolone Valpadana» dopo latte di vacca intero «ad acidità naturale di fermentazione» aggiunta di «che, nella tipologia dolce, può subire il trattamento termico di pastorizzazione e, nella tipologia piccante, quello della termizzazione».

Nello standard produttivo descritto le modifiche riguardano:

inserire: «la coltura di fermenti lattici utilizzata in lavorazione deve essere siero innesto naturale, proveniente da siero residuo della lavorazione precedente che può essere sottoposto al processo di concentrazione, eventualmente integrato con ceppi isolati da siero innesto di Provolone Valpadana di buona qualità; i sieri innesti devono essere lasciati acidificare a temperatura controllata fino ad ottenere la giusta acidità (20-25º SH/50 ml)»;

il testo inerente la coagulazione è così di seguito formulato: «la coagulazione, a temperatura di 37-39 C, è ottenuta secondo le seguenti modalità: per la tipologia dolce con caglio di vitello ove è consentita la presenza di una percentuale di agnello non superiore al 10%; per la tipologia piccante con caglio di capretto e/o di agnello; non è ammessa l'aggiunta di lipasi»;

nel testo inerente la filatura della pasta aggiunta di: «il ph di filatura dovrà essere di 4,90-5,20 per la tipologia dolce e 4,80-5,00 per la tipologia piccante»;

nel testo inerente la modellatura, dopo «salatura in salamoia» aggiunta di «con una concentrazione salina di 16-22 Bé ed una temperatura non superiore a 15 C»; il periodo di tempo viene così modificato «variabile, in relazione al peso della forma, da poche ore fino a trenta giorni»;

il testo della stagionatura è così modificato: «la stagionatura è effettuata in ambienti idonei per temperatura (max 18 C) ed umidità (max 90% u. r.), all'interno della zona di produzione. Il periodo di stagionatura può variare come segue: fino a 4 kg: stagionatura minima

dieci giorni; oltre i 4 kg: stagionatura minima trenta giorni; oltre 10 kg e solo per la tipologia piccante: stagionatura minima novanta giorni. Il formaggio può essere “affumicato”»;

nel testo inerente la forma, dopo «forma» aggiunta di: «differenziata, può essere»; dopo «a salame» aggiunta di «(pancetta/pancettone)»; dopo «melone» aggiunta di «(mandarino/mandarone)»; dopo «tronco-conica» aggiunta di «(gigante/gigantino), a parallelepipedo (per successiva fase di frazionamento)»;

il testo inerente il peso è così modificato: «il peso minimo è di 500 gr»;

il testo inerente la crosta è così modificato: «la crosta, in assenza di rivestimento si presenta liscia, sottile, di colore giallo chiaro, dorato, talvolta giallo bruno; per il trattamento in superficie è consentito l’uso di paraffina, di materiale ricoprente che può contenere E 202, E 203, E 235 nei limiti di legge; in alternativa può essere utilizzato un imballaggio plastico protettivo»;

nel testo inerente la pasta, dopo «pasta», aggiunta di: «generalmente»; dopo «sfogliatura» aggiunta di «nel formaggio a breve stagionatura, mentre è caratteristica una sfogliatura più marcata nel formaggio a lunga stagionatura»;

il testo inerente il colore è così modificato: «il colore è generalmente giallo paglierino»;

aggiunta di «il tenore massimo di acqua non deve essere superiore al 45% nella tipologia dolce e non superiore al 43% nella tipologia piccante»;

nel testo inerente il grasso, dopo «sulla sostanza secca», aggiunta di «non può essere inferiore al».

02A10342

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 3034/2002/Sett.Un. in data 1º luglio 2002, il cognome della sig.ra Spazzapan Veronika, nata a Gorizia il 28 agosto 1983 e residente a Sgonico (Trieste) in Borgo Grotta Gigante n. 53, è stato ripristinato nella forma originaria di Špacapan, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

02A10358

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651190/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINNESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 8 1 4 *

€ 0,77